

FEDERAZIONE ITALIANA VELA

REGOLAMENTO ALLO STATUTO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Fini istituzionali della FIV

1 - In attuazione dello Statuto Federale, con particolare riguardo all'art. 2, la FIV, attraverso la propria organizzazione e con l'ausilio delle presenti norme regolamentari, persegue e realizza i fini istituzionali per mezzo degli organi e dei soggetti dallo Statuto previsti.

Art. 2 - Comunicazioni e notifiche

1 - Tutte le comunicazioni trasmesse dalla Segreteria Federale agli Organi e Organismi federali e loro componenti, ai Comitati di Zona e agli Affiliati devono essere effettuate preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata FIV, ovvero, in difetto, mediante corrispondenza raccomandata o altro mezzo di comunicazione legalmente riconosciuto ai fini della garanzia del ricevimento della comunicazione.

Analogo sistema di trasmissione deve essere seguito dai Comitati di Zona e dagli Affiliati nelle comunicazioni tra gli stessi e con la Segreteria Federale.

2 - Gli atti ufficiali della FIV, per i quali non siano previste particolari forme di notifica, si intendono conosciuti dagli Affiliati all'atto della loro pubblicazione sul sito internet ufficiale della Federazione (www.federvela.it). Gli atti che acquistano efficacia con la formale notifica devono essere notificati con mezzi che assicurino la ricezione degli stessi (posta elettronica, raccomandata con a.r., fax).

CAPO II - AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Sez. I - AFFILIATI

Art. 3 - Affiliazione

1 - Possono affiliarsi alla FIV le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche, costituite ai sensi di legge e rette da uno Statuto approvato dall'organo societario o associativo competente, che perseguano scopi in armonia con quelli propri della FIV e operino secondo i principi e lo spirito dello Statuto stesso, dei Regolamenti e delle altre disposizioni della FIV.

Art. 4 - Procedura per l'affiliazione

1 - Per ottenere l'affiliazione alla FIV le Società e le Associazioni Sportive dilettantistiche dovranno far pervenire alla Segreteria Federale idonea domanda corredata dalla copia dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e della delibera dell'assemblea elettiva indicante il conferimento delle cariche con le complete generalità degli eletti, nonché le ricevute comprovanti il versamento delle quote di affiliazione e tesseramento, indirizzandola al Consiglio Federale, ed osservando la specifica procedura stabilita dal Consiglio Federale.

2- Per poter essere affiliate le Società o le Associazioni Sportive Dilettantistiche, oltre ai requisiti previsti dall'art. 90 comma 18 lettera (E) della L. 289/02 come modificato con L. 128/2004, devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- idonee attrezzature societarie e in particolare idonea base sociale e sede nautica;
- un numero di associati non inferiore a 20 (venti) (requisito minimo non

richiesto per Società Sportive Dilettantistiche);

- mezzi nautici, di proprietà diretta o di soci, tali da consentire lo svolgimento di attività velica sportiva e/o agonistica, didattica, diportistica e amatoriale;

3 - La Segreteria Federale accerterà, nell'elenco delle barche a disposizione della Società o Associazione, l'esistenza di mezzi idonei all'organizzazione dell'attività velica, con particolare attenzione ai mezzi sia per l'assistenza e il soccorso in acqua (gommoni, ecc.), sia per l'addestramento e l'agonismo.

Art. 5 - Dello Statuto

1 - Lo Statuto sociale, redatto a norma delle vigenti disposizioni di legge, deve perseguire i principi generali contenuti nello Statuto della Federazione, al quale devono conformarsi le normative sociali.

2 - Nello Statuto deve essere indicata la sede sociale, nonché la base nautica se non coincidente con la stessa; deve essere altresì espressamente richiamato l'obbligo di osservare la normativa federale sull'affiliazione, le norme dello Statuto e dei regolamenti federali, nonché le prescrizioni e le direttive emanate dal CONI, dalla Federazione Italiana Vela e dalle organizzazioni internazionali alle quali la FIV è affiliata.

3 - Nel caso la domanda di Affiliazione sia avanzata da una Polisportiva, questa dovrà presentare, unitamente al proprio statuto, anche il regolamento della sezione che opererà nell'ambito delle attività sportive disciplinate dalla FIV.

Art. 6 - Sede sociale, Base nautica e attrezzature

1 - Per le peculiarità dello sport della vela, una Società o Associazione sportiva dilettantistica che richiede l'affiliazione alla FIV deve poter disporre di una adeguata Sede sociale e di una Base Nautica con attrezzature nautico-sportive idonee per lo svolgimento delle diverse attività veliche praticate dall'Affiliato, come richiesto dall'apposita normativa federale.

2 - Per la comunicazione degli atti ufficiali della FIV sarà valida esclusivamente la sede sociale indicata nella documentazione depositata presso la Segreteria Federale.

3 - La variazione di Sede sociale e/o della Base Nautica dovrà essere deliberata dall'assemblea dell'Affiliato e dovrà essere comunicata alla Segreteria FIV entro 15 giorni dalla delibera, allegando il relativo verbale.

4 - La Segreteria Federale, constatata la ritualità della domanda di variazione e accertata la sussistenza dei requisiti richiesti, provvederà alla variazione, dandone comunicazione al competente Comitato di Zona.

5 - La base nautica può essere trasferita solo nell'ambito della stessa Zona.

Art. 7 - Localizzazione dell'Affiliato

1 - Ove il nuovo Affiliato abbia sede in località priva di specchi d'acqua e, quindi, utilizzi una base nautica e attrezzature nautico-sportive localizzate in altra Zona FIV, il Consiglio Federale acquisirà i pareri non vincolanti dei due Comitati di Zona.

2 - La collocazione territoriale della Base Nautica determina l'appartenenza alla Zona nel cui ambito territoriale l'Affiliato deve svolgere la propria attività sportiva, anche nel caso di localizzazione della Sede sociale in altra Zona.

3 - Ove l'affiliazione venga concessa, il nuovo Affiliato sarà assegnato alla Zona nella quale è la Base Nautica.

Art 8 - Scelta della denominazione

1 - Gli Affiliati possono liberamente scegliere la propria denominazione.

2 - A norma dell'art. 90 comma 17 delle legge 27/12/2002 n. 289 e successive modificazioni la ragione sociale o denominazione dovrà contenere l'indicazione della finalità sportiva dilettantistica.

3 - Non sono ammesse:

- denominazioni simili a quelle di altre Società o Associazioni già affiliate, tali da poter generare confusione
- denominazioni di qualsiasi partito o movimento politico
- denominazioni in contrasto con i principi di civile convivenza.

Art. 9 - Affiliazione di nuove Sezioni o Gruppi Vela L.N.I.

1 - L'affiliazione diretta di nuove Sezioni o Gruppi vela della Lega Navale Italiana potrà avvenire solo sulla base delle disposizioni FIV integrate dagli accordi CONI-FIV-LNI Presidenza Nazionale.

Art. 10 - Termini per le affiliazioni

- 1 - La domanda di prima affiliazione può essere presentata in qualunque momento dell'anno sportivo e sarà esaminata dal Consiglio Federale nella prima riunione utile successiva al deposito della domanda.
- 2 - La prima affiliazione decorre dalla data di accoglimento della domanda da parte del Consiglio Federale

Art. 11 - Termini per il rinnovo dell'affiliazione ed effetti del mancato rinnovo

- 1 - Ogni Affiliato è tenuto a rinnovare annualmente la propria affiliazione entro il termine del 31 gennaio.
- 2 - Le modalità del rinnovo dell'affiliazione, le conseguenze del ritardato rinnovo e gli effetti del mancato rinnovo sono stabiliti dallo Statuto e dall'apposita normativa emanata dal Consiglio Federale.
- 3 - Il mancato rinnovo dell'affiliazione entro il 31 gennaio comporta lo svincolo d'ufficio di tutti i tesserati dell'Affiliato.
- 4 - Il termine per il rinnovo dell'affiliazione scade improrogabilmente il 31 maggio.

Art. 12 - Rappresentanza sociale

1 - La rappresentanza sociale nei confronti della FIV spetta al Presidente o a coloro ai quali un tale potere sia riconosciuto dalla statuto sociale, purché risultino regolarmente Tesserati alla FIV per l'anno in corso.

Sez. II - ATTI MODIFICATIVI

Art. 13 - Cambio di denominazione

- 1 - E' ammessa la modifica della propria ragione o denominazione sociale. In tal caso è necessario allegare alla formale richiesta la relativa deliberazione assunta dai competenti organi sociali.
- 2 - Il cambio di ragione o denominazione sociale per variazione della natura giuridica è sempre consentito.
- 3 - La modifica deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Federale. L'eventuale diniego deve essere motivato
- 4 - Il cambio di ragione o denominazione, una volta approvato, sarà comunicato al Comitato zonale di competenza ed entrerà in vigore nell'anno sportivo successivo.
- 5 - I soci Tesserati FIV dell'Affiliato resteranno tesserati con la nuova ragione o denominazione.

Art. 14 - Abbinamenti pubblicitari

- 1 - Gli Affiliati possono aggiungere alla propria ragione o denominazione sociale quella di un prodotto, di una o più ditte, Enti e organizzazioni commerciali.
- 2 - In questi casi gli Affiliati sono tenuti al rispetto della vigente Normativa federale sull'Uso della Pubblicità.

Art. 15 - Modifiche agli Statuti degli Affiliati - Verifiche

- 1 - Le eventuali modifiche apportate dagli Affiliati al proprio Statuto, con l'osservanza delle condizioni stabilite dallo Statuto stesso, devono essere trasmesse al Consiglio Federale per l'approvazione.
- 2 - A tal fine gli Affiliati dovranno inviare alla Segreteria Federale copia del verbale dell'Assemblea che ha approvato le modifiche, unitamente al testo integrale aggiornato dello Statuto Sociale.
- 3 - Detti documenti devono essere certificati conformi agli originali con firma del Presidente dell'Affiliato.

Art. 16 - Fusione e Incorporazione di Affiliati

- 1 - Nel caso di fusione di più Affiliati, il nuovo Affiliato potrà assumere la ragione o denominazione di uno qualsiasi dei precedenti Affiliati ovvero una nuova ragione o denominazione sociale. L'Affiliato nato dalla fusione si darà un proprio Statuto e nuovi organi sociali; tutti i Tesserati degli Affiliati coinvolti nella Fusione entro 30 giorni dalla comunicazione dall'avvenuta fusione dovranno tesserarsi presso altro Affiliato o confermare il proprio tesseramento presso l'Affiliato sorto dalla fusione.
- 2 - Nel caso di incorporazione, la incorporante mantiene statuto e consiglio direttivo originari. Può indifferentemente mantenere la propria ragione o denominazione, ovvero assumere quella dell'Affiliato incorporato o una nuova ragione o denominazione. Tutti i tesserati degli Affiliati coinvolti nell'incorporazione risulteranno tesserati per l'Affiliato incorporante.
- 3 - Al soggetto sorto dalla fusione sono riconosciuti il rango e l'anzianità federale più elevati fra quelli degli Affiliati che hanno concorso alla fusione, nonché tutti i diritti, i doveri, e le obbligazioni che facevano capo ai soggetti interessati alla fusione.
- 4 - Il soggetto incorporante mantiene il rango e l'anzianità federale già acquisiti; mantiene, altresì, integri tutti i diritti, i doveri e le obbligazioni facenti capo ai soggetti interessati alla incorporazione.
- 5 - Alla domanda di approvazione della fusione o della incorporazione devono essere allegati, in copia dichiarata conforme dal presidente dell'Affiliato incorporante, i verbali delle assemblee degli Affiliati che hanno deliberato la fusione o incorporazione, nonché l'eventuale atto costitutivo e Statuto dell'Affiliato che sorge dalla fusione.
- 6 - Alla domanda dovranno, inoltre, essere allegate la dichiarazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione e dei suoi organi, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti, nonché la delibera di espressa assunzione in carica, da parte del nuovo Affiliato, di tutti i debiti e crediti facenti capo agli Affiliati che hanno deliberato la fusione, nonché l'elenco degli Associati con l'attribuzione delle cariche associative.

Art. 17 - Modalità ed effetti di fusione e incorporazione

- 1 - Le modalità delle richieste di fusione e incorporazione e i relativi effetti sono stabiliti dalla specifica normativa federale. Le richieste devono essere presentate entro il 15 ottobre alla Segreteria Federale, che le instruirà per sottoporle a delibera del Consiglio Federale in occasione della prima riunione utile.
- 2 - I soggetti interessati alla fusione o incorporazione devono essere singolarmente Affiliati alla FIV per l'anno in corso.
- 3 - Non sono consentite fusioni o incorporazioni:
 - a) tra Affiliati che abbiano una anzianità di affiliazione alla FIV minore di 12 mesi
 - b) tra Affiliati che abbiano sede in Zone diverse.

Art. 18 - Doveri e diritti degli Affiliati

- 1 - Gli Affiliati sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni contenute nell'art.

5 dello Statuto federale nello spirito di quanto disposto dall'art. 2 dello Statuto stesso.

2 - Devono impegnarsi a comunicare alla Segreteria FIV ogni eventuale modifica agli Statuti sociali, dei recapiti sociali e/o postali, delle composizioni dei Consigli direttivi, delle cariche sociali e delle rappresentanze sociali degli Atleti e dei Tecnici, delle dichiarazioni di scioglimento entro 15 giorni dalla data dei relativi atti e rimettere copia degli stessi.

3 - Gli Affiliati hanno l'obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione delle sanzioni disciplinari adottate dagli organi federali competenti a carico dei propri Tesserati. Hanno altresì l'obbligo di mettere a disposizione della FIV i Tesserati convocati a far parte delle rappresentative nazionali, favorendone la partecipazione a tutta l'attività di preparazione e di partecipazione a regate secondo i relativi programmi delle rappresentative nazionali stesse.

4 - Gli Affiliati hanno diritto di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari.

5 - Gli Affiliati hanno diritto di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla FIV e dal CONI.

6 - Gli Affiliati hanno diritto di partecipare alla attività velica nazionale e internazionale nel rispetto delle norme federali.

7 - Gli Affiliati possono organizzare manifestazioni veliche secondo le norme federali.

Sez. III - CONTROLLI FEDERALI

Art. 19 - Controllo degli Affiliati

1 - Per l'accertamento della persistenza dei requisiti richiesti per l'affiliazione, gli Affiliati potranno essere sottoposti a verifica da parte della Segreteria Federale.

2 - Sarà compito della Segreteria Federale di segnalare al Consiglio Federale, cui spetta ogni decisione in merito, casi particolari e ogni altro elemento valutativo, che possano portare alla revoca dell'affiliazione.

Sez. IV - ATTI ESTINTIVI

Art. 20 - Cessazione del rapporto di affiliazione

1 - Il rapporto di affiliazione con la FIV cessa nei casi previsti dall'art. 6 dello Statuto.

2 - La cessazione del rapporto di affiliazione sarà comunicata dalla Segreteria Federale all'Affiliato e al competente Comitato di Zona.

3 - Gli Affiliati che per qualsiasi motivo si estinguono, cessano automaticamente di essere affiliati alla FIV.

Art. 21 - Effetti della cessazione

1 - La cessazione del rapporto di affiliazione comporta:

- a) la perdita di ogni diritto nei confronti della FIV
- b) lo svincolo d'ufficio dei Tesserati

2 - I componenti del Consiglio direttivo in carica al momento della cessazione dell'Affiliato sono personalmente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali verso la FIV e non possono rivestire cariche o incarichi in seno alla FIV o in altri Affiliati sino all'adempimento di tutte le obbligazioni contratte.

CAPO III - TESSERATI

Sez. I - DIRIGENTI - TECNICI - UFFICIALI DI REGATA

Art. 22 - Dirigenti Federali

1 - La qualifica di dirigente federale è attribuita ai Tesserati componenti gli Organi direttivi centrali e periferici.

2 - I requisiti, le condizioni soggettive per ricoprire le cariche federali elettive o gli incarichi di nomina, nonché le modalità per conseguirle, sono stabilite dallo Statuto.

3 - I dirigenti federali debbono essere sempre e dovunque esempio di rettitudine sportiva e di moralità.

Art. 23 - Durata delle cariche e degli incarichi

1 - Le cariche federali elettive hanno la durata di un quadriennio olimpico.

2 - Gli incarichi federali di nomina hanno la durata prevista dallo Statuto o dai Regolamenti che li disciplinano; in difetto di espressa previsione, gli stessi hanno la durata di un quadriennio olimpico.

Art. 24 - Revoca e scadenza degli incarichi

1 - Gli incarichi federali, tranne le cariche degli Organi di Giustizia, per le quali è prevista la revoca solo per giusta causa o giustificato motivo, possono essere revocati prima della loro scadenza naturale con decisione motivata del Consiglio Federale.

2 - Gli incarichi federali terminano, comunque, alla loro prevista scadenza e non sono in alcun caso automaticamente rinnovati.

Art. 25 - Dirigenti sociali

1 - Sono Dirigenti sociali il Presidente e i componenti regolarmente eletti dell'Organo direttivo degli Affiliati presso il quale sono tesserati.

2 - Non possono essere dirigenti di un Affiliato, né avere responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività organizzata dalla FIV coloro i quali:

- siano stati radiati dalla FIV o da altra Federazione Sportiva Nazionale,
- siano stati componenti di un organo direttivo di un Affiliato, che risulti essere cessato dall'affiliazione e nel rispetto delle obbligazioni di cui all'art. 21, comma 2 del presente Regolamento.

- ricoprono la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla FIV, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 26 - Tecnici - Tecnici federali

1 - Sono qualificati Tecnici i Tesserati che, abilitati a svolgere attività di istruttore, sono inquadrati negli appositi Albi FIV.

2 - I Tecnici devono essere tesserati per svolgere l'attività di Tecnico e mantenere l'inquadramento negli Albi di cui al comma 1, salvo gli eventuali obblighi di partecipazione ai prescritti corsi di formazione e aggiornamento.

3 - Sono qualificati Tecnici federali i Tecnici che sono nominati dal Consiglio Federale con attribuzione di specifici incarichi nell'ambito della struttura tecnica federale centrale.

Art. 27 - Ufficiali di Regata e Stazzatori

1 - Sono qualificati Ufficiali di Regata (U.d.R.) e Stazzatori i Tesserati inquadrati nei rispettivi Albi federali per Ufficiali di Regata e Stazzatori.

2 - L'inquadramento dei Giudici, Arbitri e Stazzatori è definito nella relativa normativa.

3 - Gli U.d.R. e gli Stazzatori devono essere tesserati per svolgere l'attività loro demandata; per mantenere l'inquadramento negli Albi avranno l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento eventualmente prescritti dalla FIV.

4 - Gli Ufficiali di Regata e gli Stazzatori sono sempre nominati dalla FIV.

Sez. II - TESSERATI

Art. 28 - Tesseramento

1 - Il tesseramento è l'atto formale con il quale, si instaura il vincolo tra il Tesserando e la FIV. Il tesseramento è annuale ed è valido fino al 31 dicembre e, nei casi previsti dallo Statuto, vincola il Tesserato con l'Affiliato di tesseramento fino al termine di un quadriennio. La tessera, ai soli fini assicurativi e dell'attività velico-sportiva (nel rispetto delle norme federali in materia sanitaria), ha validità sino al successivo 31 gennaio.

2 - Il Tesserando dovrà:

- scegliere un Affiliato autorizzato a svolgere l'attività velica sportiva;
- richiedere all'Affiliato prescelto il tesseramento o il rinnovo della propria tessera; in caso di minore età la richiesta dovrà essere firmata dall'esercente la potestà genitoriale;
- - fornire all'Affiliato i dati richiesti per la compilazione dei moduli, compreso un indirizzo email valido;
- fornire al nuovo Affiliato prescelto, nel caso di cambio di Affiliato, il nullaosta rilasciato dall'Affiliato di precedente tesseramento;
- versare all'Affiliato la prescritta quota di tesseramento federale,
- presentare all'Affiliato il certificato medico richiesto in funzione del tipo di attività che il Tesserando intende svolgere;
- ritirare la tessera annuale nella consapevolezza che il tesseramento attivato sarà valido unicamente per partecipare all'attività che l'Affiliato di riferimento è autorizzato a svolgere.

3 - Sono tenuti a tesserarsi alla FIV tramite un Affiliato coloro che rientrano nell'articolato dell'art. 8 dello Statuto.

4 - Per svolgere attività di avviamento e agonistico-sportiva e addestrativa il Tesserato deve essere dichiarato idoneo nel rispetto delle norme legislative e federali in materia sanitaria. Le relative attestazioni di idoneità devono essere depositate in originale e conservate presso l'Affiliato di tesseramento del Tesserato a norma delle vigenti disposizioni legislative.

5 - I Tesserati non in regola con il tesseramento e/o privi della prescritta dichiarazione di idoneità fisica a norma della vigente legislazione e delle normative federali in materia sanitaria, non possono partecipare a nessuna manifestazione velico-sportiva, né praticare nessuna delle attività veliche che si svolgono sotto l'egida della FIV ove sia richiesta detta dichiarazione.

Art. 29 - Doveri dei Tesserati

1 - I Tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto della FIV, nonché delle deliberazioni, dei provvedimenti e delle decisioni degli Organi federali.

2 - I Tesserati, oltre ad essere comunque soggetti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura sportiva, agonistica, economica, sociale e morale, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo, dall'uso di sostanze e metodi vietati, dalla violenza sia fisica che verbale.

3 - I Tesserati non possono effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi per oggetto risultati relativi a manifestazioni veliche.

4 - I Tesserati che violano le norme statutarie e/o regolamentari sono giudicati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia Federale.

Art. 30 - Doppio tesseramento

1 - Il doppio tesseramento costituisce illecito disciplinare da parte del tesserato

e dell'Affiliato che procede all'ulteriore tesseramento.

2 - Il Socio di diversi Affiliati può tesserarsi presso uno solo, quello da lui prescelto e può cambiare Affiliato di tesseramento nel corso del quadriennio soltanto previo nullaosta dell'Affiliato di tesseramento quando richiesto, ovvero negli altri casi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 31 - Attività agonistico-sportiva - Assicurazione

1 - Possono competere nelle manifestazioni veliche agonistico-sportive solo i Tesserati in possesso della tessera federale in regola per l'anno in corso, osservate le disposizioni sanitarie.

2 - I Tesserati FIV sono assicurati contro gli infortuni occorsi durante l'attività sportiva a norma di legge e nei limiti ed alle condizioni di polizza. Il premio assicurativo è compreso nell'importo della quota annuale individuale di tesseramento.

Art. 32 - Categorie di Tesserati - Atleti

1 - I Tesserati alla FIV sono suddivisi in:

a) Seniores: dall'inizio dell'anno in cui il Tesserato compie 19 anni;

b) Juniores: dall'inizio dell'anno in cui il Tesserato compie 13 anni sino al termine dell'anno in cui compie 18 anni;

c) Cadetti: dal compimento del sesto anno di età fino al termine dell'anno in cui il Tesserato compie 12 anni;

3 - Ai soli fini di quanto previsto all'art. 15, comma 3 dello Statuto, sono definiti Atleti i Tesserati maggiorenni in regola con le vigenti disposizioni relative alla idoneità fisica a praticare lo sport della vela.

Art. 33 - Scadenze del vincolo di tesseramento

1 - Il vincolo di cui all'art. 10 comma 3 dello Statuto, assunto con l'Affiliato all'atto del tesseramento, cessa allo scadere del quadriennio, o per cambio di Affiliato durante il quadriennio stesso.

2 - Il cambio di Affiliato durante il quadriennio o può avvenire solo prima del rinnovo del tesseramento per l'anno in corso ed è permesso, senza che sia prevista alcuna indennità, solo previo benestare dell'Affiliato di tesseramento, rilasciato per iscritto o, in difetto, con l'autorizzazione del Consiglio Federale, ovvero nei casi previsti dal presente Regolamento.

3 - L'Affiliato che senza aver ottenuto il preventivo nullaosta provvede a tesserare un Tesserato vincolato con altro Affiliato, commette illecito disciplinare.

4 - I Tesserati presso le Scuole di Vela Autorizzate (SVA), qualora intendano proseguire l'attività velico-sportiva terminato il corso di istruzione, potranno ottenere da altro Affiliato nuova tessera FIV per l'anno in corso senza versare la relativa quota annuale di tesseramento.

Art. 34 - Risoluzione del vincolo

1 - Un Tesserato per ottenere il cambio di Affiliato, se maggiorenne o, in caso di minori, l'esercente la potestà genitoriale, dovrà richiedere il nulla osta entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale si richiama lo stesso svincolo, tramite raccomandata a/r contenente le motivazioni della richiesta all'Affiliato di appartenenza inviandola in copia anche alla Segreteria Federale. Qualora l'Affiliato non risponda entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, il Tesserato, non ricevendo risposta dall'Affiliato, potrà presentare alla Segreteria Federale propria dichiarazione attestante la mancata risposta accompagnata dalla documentazione a prova dell'invio della richiesta di nulla osta.

La segreteria Federale, accertata la situazione, potrà concedere il nulla osta anche d'ufficio.

Qualora l'Affiliato entro il richiamato termine di trenta giorni invii, tramite lettera raccomandata a/r al richiedente ed alla Segreteria Federale in copia il proprio diniego motivato, l'argomento sarà sottoposto alla valutazione del Consiglio Federale che si pronuncerà inappellabilmente nel merito.

2 - Un Tesserato soggetto a vincolo può ottenere, per giusta causa la risoluzione del vincolo con l'Affiliato di tesseramento nei seguenti casi:

- a) rinuncia al tesseramento da parte dell'Affiliato
- b) inattività dell'Affiliato
- c) mancata assistenza tecnica ed organizzativa da parte dell'Affiliato
- d) cambiamento di residenza del Tesserato
- e) cessazione di appartenenza alla FIV dell'Affiliato

La segreteria Federale accertata la situazione potrà concedere il nulla osta d'ufficio.

3 - I tesserati di un Affiliato che cessa di appartenere alla FIV dopo aver rinnovata l'affiliazione, potranno tesserarsi nuovamente alla FIV per l'anno in corso tramite altro Affiliato, utilizzando la quota annuale di tesseramento già versata.

Sez. III - ENTI AFFILIATI DI DIRITTO - RINNOVO AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Art. 35 - Rinnovo affiliazione - Localizzazione

1 - Gli Enti affiliati di diritto ai sensi dell'art. 4 comma 6 dello Statuto sono esentati dal pagamento della quota annuale di rinnovo dell'affiliazione e potranno tesserare alla FIV i propri associati seguendo le procedure stabilite per gli Affiliati, come eventualmente integrate o modificate da apposite convenzioni.

2 - I Tesserati FIV presso gli Affiliati di diritto potranno partecipare alle Selezioni zonali per l'ammissione al livello superiore delle manifestazioni agonistiche federali, nella Zona della propria residenza.

Sez. IV - TESSERAMENTI SPECIALI

Art. 36 - Tessere d'Onore e tessere identificative

1 - Il Consiglio Federale può deliberare l'emissione di tessere d'Onore, da rilasciare per motivi particolari a personalità del mondo dello Sport e ad altre persone che abbiano acquisito benemerienze in attività comunque connesse con lo Sport della Vela.

2 - La Segreteria Generale può rilasciare tessere FIV identificative ai componenti degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti e di altri Organismi federali per i quali non è stabilito l'obbligo del tesseramento da norme della FIV e del CONI e che non siano già titolari di tessera ordinaria FIV ottenuta tramite un Affiliato.

3 - Il titolare della tessera d'Onore o identificativa non può svolgere alcuna attività sportiva, ma può partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee Federali Nazionali e Zonali.

4 - La Segreteria Generale tiene e aggiorna il Registro delle Tessere d'Onore e identificative, che hanno validità fino al termine del quadriennio olimpico in corso al momento del rilascio.

Art. 37 - Tesseramento cittadini stranieri

1 - I Soci di Affiliati, praticanti attività velica sportiva, che non sono cittadini italiani possono ottenere la tessera FIV seguendo le modalità e le procedure federali in vigore e di cui al presente Regolamento ed alle seguenti condizioni:

- a) mantengono, anche ai fini dell'attività velica, la cittadinanza della nazione che ha rilasciato il passaporto;
- b) se in possesso di passaporti di più nazioni devono scegliere la nazione per la

quale intendono svolgere l'attività velica;

c) se in possesso anche di passaporto italiano possono svolgere attività velica per l'Italia se hanno scelto la stessa come nazione, e potranno rappresentarla in attività internazionale a condizione che siano passati almeno due anni dall'ultima partecipazione ad attività velica in rappresentanza di altra nazione.

2 - Si terrà, comunque, conto delle altre eventuali limitazioni previste dalle normative dello Stato, del CIO, del CONI e delle organizzazioni internazionali alle quali la FIV è affiliata, nonché dalla Normativa FIV relativa all'attività sportiva nazionale.

3 - Le norme di cui ai punti a) e b) valgono anche per svolgere in Italia l'attività di U. d. R., Tecnico, ecc. Per i Tecnici il numero massimo di cittadini extra comunitari ammessi annualmente ad operare presso Affiliati e al tesseramento alla FIV è contingentato da disposizioni governative e potrà essere effettuato nel rispetto delle normative in vigore emanate in proposito dal CONI e/o dal Consiglio Federale.

4 - Eventuali titoli professionali riferiti allo sport della vela conseguiti all'estero avranno valore per svolgere attività in Italia solo se emessi da una autorità nazionale riconosciuta dall'ISAF, da un istituto di formazione professionale legalmente riconosciuto in ambito U. E. e comunque verificati in appositi corsi di aggiornamento e qualificazione organizzati dalla FIV.

Art. 38 - Trasferimento di Tesserati italiani ad altra Federazione.

1 - Il trasferimento di un Tesserato italiano ad altra Federazione velica è sottoposto alla normativa generale sui trasferimenti emanata dall'ISAF.

2 - I Tesserati italiani che si trasferiscono all'estero a titolo definitivo hanno diritto a richiedere lo svincolo immediato per giusta causa dall'Affiliato di tesseramento.

3 - I Tesserati italiani che si trasferiscono all'estero a titolo provvisorio possono richiedere e ottenere lo svincolo per giusta causa, ma al momento del rientro in Italia riacquisiscono il vincolo con l'ultimo Affiliato italiano di tesseramento.

CAPO IV - ENTI AGGREGATI

Art. 39 - Procedura per il riconoscimento, Attribuzioni e Obblighi

1 - Sono denominati Enti Aggregati e possono ottenere formale riconoscimento a norma dell'art. 12 dello Statuto:

- le Classi Veliche e le relative Associazioni Nazionali di Classe
- le Scuole di Vela Autorizzate (SVA)
- - altre Associazioni ed Enti che abbiano scopi sportivi, tecnici e culturali ritenuti di particolare interesse velico e comunque inerenti ai fini istituzionali della FIV, a carattere dilettantistico e senza fini di lucro.

2- Per ottenere il riconoscimento un Ente aggregato deve:

- presentare regolare domanda di riconoscimento alla Segreteria federale corredata da atto costitutivo e Statuto, che sia in sintonia con i principi informativi sugli Statuti emanati dal CONI e dalla FIV e con quanto previsto dalla vigente legislazione in materia. Lo Statuto deve essere approvato dalla FIV
- allegare una relazione esplicativa delle attività che L'Ente intende svolgere a favore dello sport velico
- avere carattere dilettantistico e non avere fini di lucro

certificare il pagamento della quota di affiliazione e quella una tantum di buon ingresso fissata dal Consiglio federale restituibile in caso di non accoglimento della richiesta di riconoscimento

E' facoltà del Consiglio federale escludere dal pagamento delle quote di buon ingresso ed annuali le Associazioni senza fini di lucro o con finalità morali e

assistenziali (ONLUS).

La domanda e la documentazione saranno esaminate dalla Commissione Carte Federali e trasmesse con relativo parere al Consiglio federale.

3 - Il riconoscimento è deliberato dal Consiglio Federale, che può revocarlo con provvedimento motivato.

4 - Ottenuto il riconoscimento l'Ente aggregato dovrà:

- far pervenire alla Segreteria federale entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno di riferimento. La richiesta di rinnovo del riconoscimento secondo le disposizioni, le modalità e le procedure emanate dal Consiglio federale;
- presentare contestualmente alla richiesta di rinnovo del riconoscimento, una dettagliata relazione che evidenzii chiaramente le iniziative sportive, tecniche e/o culturali di particolare interesse per la FIV concretizzate nel corso dell'anno precedente, nonché di quelle da realizzarsi nell'anno di rinnovo.

5 - Il riconoscimento comporta l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti, le deliberazioni, i provvedimenti e le decisioni degli organi della FIV.

6 - Agli Enti aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con esclusione del diritto di voto in seno alle Assemblee federali nazionali e periferiche e del tesseramento federale.

7 - Non possono rientrare tra gli scopi degli Enti aggregati, in quanto di esclusiva competenza degli Affiliati, le seguenti attività:

- partecipazione all'attività agonistico - sportiva
- organizzazione di manifestazioni veliche fatti salvi i casi previsti dal vigente Regolamento di Regata ISAF
- istruzione e formazione velica di tipo agonistico - sportiva e per i tecnici

Art. 40 - Riconoscimento delle Classi veliche

1 - La FIV, con delibera del Consiglio Federale, può concedere il riconoscimento alle Classi veliche che ritiene in grado di apportare un effettivo contributo allo Sport velico.

Art. 41 - Costituzione e riconoscimento delle Associazioni Nazionali di Classe

1 - I proprietari di imbarcazioni di una Classe riconosciuta potranno costituirsi in Associazione Nazionale, seguendo, ove occorra, le norme della relativa Associazione Internazionale riconosciuta dall'ISAF, se non in contrasto con la normativa della FIV.

2 - Una Associazione Nazionale di Classe deve essere costituita esclusivamente dai proprietari di barche di quella Classe. Possono essere previste altre categorie di associati aderenti, che prendono parte alle attività della classe.

3 - Le Associazioni di Classe potranno essere sottoposte a verifica della persistenza dei requisiti per il riconoscimento, da parte di un organismo di controllo FIV nominato dal Consiglio Federale, come stabilito per gli Affiliati. Detto organismo potrà anche verificare la regolarità delle nomine e delle scadenze degli organismi direttivi di una Associazione di classe, e in caso di irregolarità informare il Consiglio Federale.

Art. 42 - Fini Istituzionali delle Associazioni di Classe

1 - Le Associazioni di Classe devono avere fini istituzionali conformi a quelli della FIV. In particolare esse devono:

- promuovere, organizzare e diffondere l'attività della classe in Italia;
- coordinare, in accordo con la FIV, l'attività sportiva della classe e in particolare Campionati, regate, allenamenti, stage e altri incontri;
- mantenere rapporti con la FIV e i suoi organismi tecnico-sportivi, con l'ISAF,

tramite l'Associazione Internazionale di classe, con le associazioni di classe di altre nazioni;

- realizzare, quando di spettanza e sempre in collaborazione con la FIV, la selezione degli equipaggi da inviare alle regate internazionali secondo i criteri e le modalità stabilite in accordo con la FIV stessa e sanciti dal Consiglio Federale;

- iscrivere gli equipaggi selezionati alle regate internazionali di classe;
- vigilare, attraverso gli organi tecnici della FIV, sulla costruzione delle imbarcazioni e degli equipaggiamenti (alberi, vele, ecc.) realizzati in Italia secondo le Regole di Stazza della Classe;

- proporre alla FIV i nominativi dei cantieri per ottenere l'autorizzazione ISAF alla costruzione delle barche della classe.

Art. 43 - Numeri Velici e Certificati di Stazza e/o Rating

1 - L'assegnazione dei numeri velici, l'esecuzione delle operazioni di stazza, l'emissione dei certificati di stazza e/o rating con relativi complementi, quando previsti, la pubblicazione e l'aggiornamento dei Regolamenti e dei piani di stazza sono di esclusiva competenza della FIV.

2 - Una Associazione di Classe, che lo preveda nei propri Regolamenti Internazionali e/o che a giudizio della FIV fornisca garanzie di particolare efficienza, potrà essere delegata a svolgere direttamente in tutto o in parte le operazioni di cui sopra.

L'Associazione così delegata dovrà applicare le tariffe eventualmente previste dalla Federazione ed attenersi ad ogni prescrizione vigente.

3 - I certificati di stazza e/o rating saranno emessi in accordo con le prescrizioni, le regole e la politica dell'ISAF, (International Sailing Federation), dell'ORC (Offshore Racing Congress) e della FIV in tale materia.

Art. 44 - Attività sportiva delle Classi e delle Associazioni di Classe riconosciute

1 - Le Classi e le Associazioni di Classe riconosciute svolgeranno la propria attività sportiva seguendo le norme e le disposizioni della FIV e delle Organizzazioni internazionali alle quali la FIV aderisce. Ogni eventuale deroga o modifica dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione della FIV. Quanto sopra vale per qualunque tipo di manifestazione o evento o circuito di eventi organizzato in Italia.

2 - Oltre a quelle Olimpiche la FIV, a sua discrezione e in base a sue insindacabili scelte tecniche, si riserva il diritto di stabilire quali classi riconosciute destinare all'attività formativa e sportiva giovanile.

3 - Le Classi o Associazioni di Classe, previo benestare della FIV e nel rispetto delle normative e regolamenti in vigore, potranno proporre l'organizzazione di qualunque evento, manifestazione, campionato, regata e/o circuito o gruppo di eventi o di regate, sempre ed esclusivamente ad Affiliati.

4 - Le Associazioni di Classe sottopongono alla Federazione le proprie esigenze tecnico-organizzative per la formulazione dei calendari agonistici nazionali, promuovendo lo sviluppo della propria attività in funzione delle esigenze dei propri Associati e nello spirito delle norme e dei Regolamenti federali.

5 - Le partecipazioni ai Campionati Mondiali ed Europei assoluti e Juniores e ai principali eventi internazionali delle classi Olimpiche e di Interesse Federale, sono di assoluta ed esclusiva competenza della FIV, che ne fissa annualmente i criteri di selezione e gli eventuali supporti per gli equipaggi partecipanti. Le altre Associazioni di Classe riconosciute devono sempre comunicare alla FIV i nominativi degli Atleti che intendono inviare a manifestazioni internazionali in Italia e all'estero ed i relativi criteri di scelta; la FIV si riserva in ogni caso la facoltà di nominare almeno due Atleti a propria scelta anche in sostituzione di nominativi indicati dalle Associazioni di Classe.

7 - L'esposizione della pubblicità in uso ai concorrenti e di qualsiasi altra natura da utilizzare da chiunque e in qualunque evento, manifestazione e/o circuito

o gruppo di eventi delle Classi riconosciute è regolata dalle norme ISAF e dalla specifica normativa FIV per l'Esposizione della Pubblicità nelle Manifestazioni Veliche Organizzate in Italia.

Art. 45 - Riconoscimento e autorizzazione Scuole di Vela Autorizzate (SVA)

1 - Il Consiglio Federale può riconoscere Scuole di Vela organizzate da non Affiliati e autorizzarne l'attività e si riserva di revocare l'autorizzazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, all'esito di controlli ispettivi.

Art. 46 - Enti di Promozione Sportiva - Convenzioni

1 - Il Consiglio Federale può stipulare convenzioni con Enti di Promozione Sportiva, già riconosciuti dal CONI secondo la disciplina degli artt. 26, 27 e 28 dello Statuto del CONI, che abbiano scopi sportivi, tecnici e culturali ritenuti di particolare interesse velico e comunque inerenti ai fini istituzionali della FIV.

CAPO V - ORGANI FEDERALI

Sez. I - CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI CENTRALI E PERIFERICHE

Art. 47 - Candidature - Eleggibilità - Incompatibilità - Durata - Ricorsi

1 - I requisiti di eleggibilità, le incompatibilità e le modalità per le candidature alle cariche federali sono stabilite dallo Statuto.

2 - L'accertamento della sussistenza delle condizioni di eleggibilità e compatibilità viene eseguito dalla Commissione Disciplinare di propria iniziativa o su istanza di Organi o Tesserati FIV.

3 - Qualora la Commissione verifici a qualsiasi titolo l'irregolarità o improponibilità di una candidatura ne dà tramite la Segreteria Federale motivata comunicazione telegrafica al candidato, il quale ha facoltà di proporre ricorso alla Corte Federale, preannunciando lo stesso a mezzo telegramma, entro quattro giorni dal ricevimento della comunicazione, seguito da lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente le motivazioni del ricorso stesso, da inviare entrambi in copia al Comitato di Zona.

4 - I ricorsi presentati con le modalità del precedente comma 3, saranno esaminati in via d'urgenza, dalla Corte Federale che decide inappellabilmente entro quattro giorni dal ricevimento.

La decisione è comunicata dalla Segreteria Federale all'appellante a mezzo telegramma e successiva lettera raccomandata, inviate anche in copia al Comitato di Zona. Non sono ammessi ricorsi sull'ammissibilità delle candidature direttamente in Assemblea.

5 - Ove il candidato non proponga ricorso nei termini e con le modalità di cui al precedente comma 3, la Commissione Disciplinare dispone l'esclusione dello stesso dall'elenco dei candidati.

6 - Le liste aggiornate e definitive devono essere consegnate al Presidente dell'Assemblea per essere esposte e lette in aula.

Sez. II - DELEGATI ATLETI E TECNICI

Art. 48 - Delegati di Zona degli Atleti e dei Tecnici

1 - I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici degli Affiliati, eletti democraticamente dai rispettivi Affiliati di appartenenza con la disciplina del successivo art. 49 comma 2, eleggeranno nelle Assemblee Zonali, in base a quanto previsto dall'art. 60 lettera A comma 7 dello Statuto, rispettivamente i Delegati Atleti e i Delegati Tecnici, che rappresenteranno la Zona alle Assemblee Nazionali. L'incarico è di durata quadriennale.

2 - Qualora nel corso del quadriennio uno o più Delegati in rappresentanza degli

Atleti e/o dei Tecnici di una Zona venisse meno, si provvederà all'integrazione con il primo dei non eletti.

3 - Se non fosse possibile l'integrazione o non si arrivasse a coprire tutte le cariche dei Delegati degli Atleti e o dei Tecnici di Zona rimaste vacanti, si dovrà procedere ad una nuova elezione per i posti ancora vacanti, nella prima assemblea Zonale utile, secondo i criteri previsti dagli art 36 e 60 del vigente Statuto FIV. In caso di parità di voti risulterà eletto quale Delegato degli Atleti e o dei Tecnici di Zona

a) il più anziano di carica, o, in caso di ulteriore parità

b) il più anziano per età

4 - Qualora dovesse rendersi necessaria una riduzione nel numero dei Delegati degli Atleti e/o dei Tecnici di Zona a seguito della riduzione del numero degli Affiliati della Zona aventi diritto di voto, saranno esclusi dai Delegati degli Atleti e/o dei Tecnici di Zona i Delegati che nelle votazioni di Zona di cui al successivo art. 50, comma 5 hanno ottenuto il minor numero di voti. In caso di parità saranno esclusi, progressivamente, i delegati più giovani di età.

Art. 49 - Convocazione Assemblea di Zona elettiva per Atleti e Tecnici

1 - L'Assemblea di Zona per l'elezione dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici in rappresentanza della Zona alle assemblee nazionali, deve essere svolta almeno 45 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale elettiva di cui all'art. 15 comma 2 e art. 60 A, comma 1 dello Statuto su convocazione del Presidente del Comitato di Zona a norma dell'art. 37 comma 2 dello Statuto.

2 - All'interno di ogni Affiliato, entro i termini di cui all'art. 60 A, comma 1 dello Statuto con le modalità proprie di ciascun Affiliato, gli Atleti e i Tecnici, tesserati per l'Affiliato, eleggono rispettivamente un proprio rappresentante ai fini della partecipazione all'Assemblea di Zona. L'Affiliato provvederà a trasmettere immediatamente, anche per via elettronica, i due nominativi al competente Comitato di Zona e comunque prima dell'inizio della suddetta Assemblea.

3 - Atleti e Tecnici rappresentanti degli Affiliati, votano nella Zona dell'Affiliato per il quale risultano tesserati al momento della convocazione dell'Assemblea elettiva.

4 - Il Comitato di Zona, almeno venti giorni prima della data di celebrazione dell'assemblea, invia la convocazione a tutti gli Affiliati della Zona e ai Delegati degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto di voto, domiciliati presso l'Affiliato di tesseramento, e in copia alla Segreteria Federale.

5 - L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'ora, nonché le modalità per la presentazione delle candidature per l'elezione dei rappresentanti delle categorie Atleti e Tecnici in Consiglio Federale.

Art. 50 - Elezione dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici rappresentanti della Zona nelle Assemblee Nazionali

1 - Le candidature all'elezione dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici che rappresenteranno la Zona nelle Assemblee vengono proposte dagli Affiliati al competente Comitato di Zona almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea di Zona anche per via elettronica.

2 - I candidati devono essere in regola con l'art. 56, comma 1 lett. d dello Statuto.

3 - Le candidature devono essere sottoscritte ed accettate dai candidati prima dell'inizio dell'Assemblea di Zona.

4 - Il Presidente dell'Assemblea forma liste separate per i candidati a Delegato degli Atleti e dei Tecnici.

5 - La votazione è segreta. Per l'elezione dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici che rappresenteranno la Zona nelle Assemblee a norma dell'art. 19 comma 2 dello Statuto votano rispettivamente gli Atleti e i Tecnici indicati dagli Affiliati della Zona, aventi diritto di voto e di cui al comma 1 del precedente art. 48, esprimendo una sola preferenza.

6 - Saranno eletti rispettivamente un numero di:

- Delegati Atleti pari al 20% degli Affiliati della Zona aventi diritto a voto
- Delegati Tecnici pari al 10% degli Affiliati della Zona aventi diritto a voto

In caso di parità di voti risulterà eletto:

- a) il più anziano di carica o, in caso di ulteriore parità
- b) il più anziano di età.

Art. 51 - Assemblea di Zona elettiva per le cariche federali

1 - Le modalità e i termini di convocazione delle assemblee zonali elettive, nonché i termini per la candidatura alle cariche federali centrali e periferiche e le modalità delle votazioni, sono stabiliti dall'art. dagli articoli 35 e 60 dello Statuto.

2 - Le candidature alle cariche federali centrali e periferiche devono essere formulate per iscritto dai Tesserati in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 56 dello Statuto e presentate all'Affiliato di tesseramento.

3 - Le candidature devono pervenire nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 60 dello Statuto a mezzo lettera a mano, raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, facsimile, posta elettronica o altro mezzo legalmente riconosciuto che permetta di stabilire la data di ricezione.

4 - Nell'assemblea per l'elezione delle cariche centrali l'avviso di convocazione dovrà essere inviato anche ai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici, domiciliati presso l'Affiliato di tesseramento con le modalità di cui sopra.

5 - Per la carica di Presidente Federale l'Assemblea di Zona può votare ed eleggere un Tesserato FIV anche appartenente ad altra Zona, inserito nella lista dei candidati formulata e trasmessa dalla Segreteria Federale.

6 - La procedura per la votazione delle candidature alle cariche di Presidente Federale e di Consigliere Federale è regolata dall'art. 60 parte A commi 8 e 9 dello Statuto; quella per l'elezione del Presidente di Zona e dei Componenti del Comitato di Zona è regolata dall'art. 60 parte B, commi 4, 5 e 6 dello Statuto.

7 - L'Assemblea eleggerà come suoi candidati alle cariche di Consiglieri Federali un tesserato per ciascuna categoria. Risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà al ballottaggio tra i candidati con eguale numero di voti. In caso di persistente parità dopo due votazioni di ballottaggio vengono eletti i candidati più anziani di età.

CAPO VI - ORGANI FEDERALI CENTRALI

Sez. I - ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 52 - Definizione - Pubblicità - Convocazione - Attribuzioni

1 - L'Assemblea Nazionale è il massimo organo della FIV: ad essa spettano poteri deliberativi.

2 - L'Assemblea Nazionale può essere ordinaria e straordinaria, elettiva e non elettiva.

3 - Il Consiglio Federale cura la pubblicità della convocazione dell'Assemblea e del relativo ordine del giorno attraverso i propri organi d'informazione.

4 - La convocazione dell'Assemblea Nazionale, nonché i compiti, la costituzione, la partecipazione, la rappresentanza, le deleghe, l'attribuzione dei voti e i requisiti necessari per la sua validità sono disciplinati dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 dello Statuto.

5 - Le proposte di inserimento di argomenti nell'ordine del giorno dell'Assemblea e/o di modifiche allo Statuto, formulate dagli aventi diritto a voto, dovranno pervenire, a mezzo lettera raccomandata, alla Segreteria Federale almeno 45 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea nella quale gli argomenti e/o le modifiche saranno discussi.

6 - All'avviso di convocazione devono essere allegati:

- l'invito a presenziare all'Assemblea
- il modulo attestante il diritto di voto
- il modulo per il rilascio della delega

7 - Il Consiglio Federale potrà convocare l'Assemblea straordinaria subito dopo quella ordinaria o viceversa, purché risultino distinti gli ordini del giorno.

8 - Nelle sole ipotesi, tassativamente previste dallo Statuto, di convocazione di Assemblee straordinarie indette per procedere alla rinnovazione totale degli Organi federali o parziale per reintegrare gli stessi a seguito di eventi che abbiano comportato o la decadenza dell'intero organo o soltanto quella di uno o più membri, i termini previsti dallo Statuto potranno essere ridotti a norma dell'art. 60 A comma 10.

Art. 53 - Diritto di voto

1 - E' riconosciuto agli Affiliati, nonché ai Delegati degli Atleti e dei Tecnici, il diritto di voto secondo la disciplina dell'art. 19 dello Statuto.

2 - Ai fini della convocazione all'Assemblea e della verifica dei requisiti per il diritto di voto di cui all'art. 19, comma 3 dello Statuto, gli Affiliati devono trasmettere per via telematica almeno 50 giorni prima della data dell'assemblea al Comitato di Zona di appartenenza la documentazione attestante l'attività svolta, come richiesta dalla detta norma statutaria.

3 - I Comitati di Zona, previa verifica dei dati trasmessi, per quanto di propria competenza, invieranno per via telematica almeno 40 giorni prima della data dell'assemblea detti elenchi alla Segreteria Federale.

4 - La Segreteria provvederà quindi a redigere almeno 30 giorni prima della data dell'assemblea l'elenco degli Affiliati aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 19 comma 3 dello Statuto.

5 - La Segreteria Federale, non appena accertato in via definitiva il numero degli Affiliati aventi diritto al voto, ai fini della partecipazione alle assemblee ordinarie e/o straordinarie, calcola e pubblica il numero dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici di Zona aventi diritto al voto, autorizzati a partecipare alle Assemblee, in modo che i rappresentanti degli Affiliati costituiscano il 70% dei voti complessivi, i Delegati degli Atleti il 20% e quelli dei Tecnici il 10%. Detta ripartizione avrà luogo su base Zonale. Il numero totale dei Delegati da attribuire per ciascuna categoria sarà calcolato sul numero delle società aventi diritto al voto su base nazionale. La eventuale differenza tra i Delegati attribuibili su base zonale e quelli risultanti dal calcolo su base nazionale, sarà distribuita tra le zone sulla base dei resti, con il seguente criterio: alle Zone che nel calcolo delle percentuali hanno resti decimali verrà assegnato un delegato in più iniziando dalla zona con il decimale più alto, procedendo a scalare sino alla completa assegnazione dei Delegati disponibili

Art. 54 - Deleghe degli Affiliati e impedimento dei delegati Atleti e Tecnici

1 - Le deleghe degli Affiliati, previste dall'art. 19, commi 7 e 8 dello Statuto, devono essere conferite per iscritto e devono essere compilate utilizzando l'apposito modulo predisposto ed inviato dalla Segreteria federale in allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

2 - Le deleghe devono essere sottoscritte dal Presidente dell'Affiliato e consegnate alla Commissione Verifica Poteri con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

3 - I Delegati degli Atleti e dei Tecnici non possono essere portatori di delega né di categoria né per un Affiliato. In caso di impedimento, la sostituzione, ammessa ai sensi dell'art. 19 comma 9 dello Statuto FIV con il primo dei non eletti della propria categoria nella Zona di appartenenza, si attua previa comunicazione scritta alla Segreteria Federale da parte del Delegato impedito, da depositare almeno 6 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

4 - Al verificarsi della fattispecie di cui al comma precedente, la Segreteria Federale provvede a convocare a mezzo telegramma il primo non eletto della Zona.

Art. 55 - Ricorsi avverso l'omessa o errata attribuzione del diritto di voto

1 - Il ricorso avverso l'omessa o errata attribuzione del diritto di voto deve essere proposto dall'interessato al Consiglio Federale mediante deposito presso la Segreteria Federale entro dieci giorni dalla comunicazione, con atto sottoscritto in modo autografo dal Presidente dell'Affiliato o di chi è legittimato a sostituirlo ovvero dal Delegato Atleta o Tecnico.

2 - I ricorsi sono esaminati in via d'urgenza dal Consiglio Federale; in base alle decisioni adottate, la Segreteria Generale compila una nota di emendamento dall'elenco ufficiale dei votanti con l'indicazione delle variazioni dei voti e dei reclami respinti. La nota è immediatamente comunicata agli interessati, senza modificare le percentuali di cui all'art. 53, comma 5 del presente Regolamento. Le decisioni del Consiglio Federale sono definitive.

Art. 56 - Commissione verifica poteri

1 - La composizione della Commissione è stabilita dall'art. 18 comma 3 dello Statuto. E' nominata dal Consiglio Federale, scegliendone i componenti al di fuori del proprio ambito tra tesserati che non siano candidati a cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamati ad operare. E' composta da un Presidente, da almeno due componenti effettivi, da due componenti supplenti e dal Segretario Generale della Federazione, che non ha diritto di voto.

2 - In caso di dimissioni o impedimento dei componenti nominati in numero tale da non permettere il raggiungimento del numero minimo di componenti previsto (tre), il Consiglio Federale provvede alla sostituzione in qualsiasi momento.

3 - Il Presidente Federale, prima dell'inizio dei lavori assembleari, provvede all'insediamento della Commissione, che è organo permanente dell'Assemblea e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.

4 - La Segreteria Federale consegna contestualmente all'insediamento alla Commissione Verifica Poteri la seguente documentazione

- l'elenco degli Affiliati aventi diritto di voto;
- l'elenco degli Affiliati non aventi diritto di voto;
- l'elenco dei Rappresentanti Atleti aventi diritto di voto;
- l'elenco dei Rappresentanti Tecnici aventi diritto di voto;
- l'elenco di coloro che hanno diritto di partecipare;
- le deleghe pervenute;
- le schede elettorali per ciascuna votazione, distinte per le componenti Affiliati, Atleti e Tecnici, in caso di assemblea elettiva;
- gli elenchi dei candidati, distinti per le diverse votazioni, in caso di assemblea elettiva;

5 - La Commissione, subito dopo l'insediamento, inizia le procedure di sua competenza:

- vidima per ciascuna distinta votazione tante schede quanti sono gli aventi diritto a voto risultati dai rispettivi elenchi;
- affigge all'esterno e all'interno della sede dell'Assemblea gli elenchi dei candidati alle diverse elezioni.

6 - terminate le operazioni sopra indicate, la Commissione inizia le operazioni verificando, per ciascun delegato, l'inclusione nel rispettivo elenco, il diritto di partecipazione e di voto, la validità delle eventuali deleghe, trattenendone il relativo modulo; registra in separati verbali le presenze degli Affiliati aventi o non aventi diritto al voto; registra altresì in separati verbali l'identità e le credenziali dei delegati degli Atleti e dei Tecnici aventi titolo a partecipare all'Assemblea. Se necessario procede all'identificazione dei delegati tramite documento di riconoscimento.

7 - La Commissione, effettuata la verifica e il controllo sul numero dei delegati accreditati e relativi voti validi presenti, rimette al Presidente dell'Assemblea un verbale riepilogativo delle operazioni di verifica poteri.

8 - La Commissione Verifica Poteri deve redigere sommario verbale e riferire, prima dell'inizio dei lavori assembleari, su tutte le posizioni che ha considerato

irregolari ai fini della partecipazione e del diritto di voto nonché su tutte le relative contestazioni. E', inoltre, la sola competente a constatare i quorum previsti. Eventuali contestazioni sulle decisioni adottate dalla Commissione vengono risolte dall'Assemblea su ricorso degli interessati prima dell'inizio dei lavori assembleari.

9 - Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale conclusivo dal quale risulti:

- a) il numero degli Affiliati rappresentati in Assemblea;
- b) il numero degli Affiliati aventi diritto al voto e di quelli non aventi diritto al voto;
- c) il numero dei Delegati degli Atleti presenti in Assemblea
- d) il numero dei Delegati dei Tecnici presenti in Assemblea
- e) il numero dei ricorsi presentati ai sensi del precedente comma 8.

Art. 57 - Apertura dell'Assemblea

1 - La Commissione verifica poteri, all'ora indicata nell'avviso di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, esaminata la validità della rappresentanza degli Affiliati, nonché la rappresentanza dei delegati degli Atleti e dei Tecnici presenti fino a quel momento, accerta se si sia costituita la maggioranza richiesta dall'art. 18 dello Statuto. In caso affermativo sospende i suoi lavori e passa a redigere il verbale. In caso negativo riprende i lavori che si concludono con la redazione del predetto verbale, dopo che la Commissione abbia accertato la validità della rappresentanza degli Affiliati presenti all'ora esatta indicata nell'avviso di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.

2 - Il Presidente federale o chi ne fa le veci, preso atto del verbale della Commissione verifica poteri, dichiara aperta l'Assemblea e ne assume provvisoriamente la presidenza.

3 - L'Assemblea prende atto della relazione della Commissione Verifica Poteri e procede alla risoluzione di eventuali controversie, inserite in sede di verifica, relative alla partecipazione ed alla rappresentanza che vengono decise per votazione a maggioranza degli aventi diritto a voto. La relativa votazione avviene per alzata di mano esclusi i ricorrenti.

4 - Una volta definiti tutti i ricorsi, il Presidente federale o chi ne fa le veci da lettura della attuale composizione dell'Assemblea ed invita i presenti aventi diritto a voto ad eleggere l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e quando occorra la Commissione di Scrutinio.

Art. 58 - Sistema e modalità di votazione dell'Assemblea

1 - Le modalità per le delibere dell'Assemblea sono quelle previste all'art. 20 dello Statuto:

a) per voto segreto e nell'ordine stabilito dal successivo art. 60 per la votazione per le elezioni alle cariche federali e su argomenti a carattere personale;

b) per appello nominale se richiesto da almeno il 10 % degli aventi diritto a voto;

c) per alzata di mano e controprova;

d) per acclamazione, che deve sempre avvenire all'unanimità;

e) utilizzando un sistema elettronico di votazione.

2 - Il computo dei voti è affidato alla Commissione di Scrutinio sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile. Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.

3 - Si considerano votanti i soggetti con diritto di voto risultanti dall'elenco ufficiale, con le variazioni apportate dal Consiglio Federale in seguito ai ricorsi di cui all'art. 57 del presente Regolamento.

4 - Si considerano votanti al momento della costituzione dell'Assemblea i soggetti con diritto di voto registrati dalla Commissione verifica poteri, dopo la decisione

sugli eventuali ricorsi presentati ai sensi dell'art. 57 comma 3 del presente Regolamento.

5 - Nel calcolo della maggioranza dei voti espressi non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.

Art. 59 - Ufficio di Presidenza dell'Assemblea

1 - L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito dal Presidente e da un Vice Presidente avente il compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza.

2 - Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono assunte d'ufficio dal Segretario della FIV o da un suo incaricato.

3 - Le elezioni dei componenti l'Ufficio di Presidenza e della Commissione di Scrutinio avvengono per acclamazione o per alzata di mano.

4 - Il Presidente dell'Assemblea:

a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e far rispettare;

b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'avviso di convocazione;

c) regola l'ordine e la durata degli interventi con obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;

d) determina il sistema di votazione tenendo conto di quanto stabilito all'art. 58;

e) dà comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama gli eletti dall'Assemblea alle diverse cariche;

f) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;

g) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

5 - Il Vicepresidente dell'Assemblea ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento momentaneo o definitivo.

6 - Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa e di sottoscriverlo.

Art. 60 - Votazioni

1 - Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate con le maggioranze previste dallo Statuto.

2 - Per le votazioni per l'elezione alle cariche federali, al termine della parte dibattimentale il Presidente dell'Assemblea comunica l'apertura del seggio elettorale.

3 - A ciascun elettore vengono consegnate le schede elettorali relative alle votazioni cui è ammesso per poter esprimere, in apposito spazio riservato, le proprie preferenze indicando cognome e nome dei candidati prescelti e, in caso di omonimia, il numero progressivo riportato sulla lista affissa nei locali dell'Assemblea al fine di garantire la chiara ed inequivocabile identificazione della sua volontà, ovvero barrando con una "X" il nominativo o i nominativi in caso di utilizzo di schede prestampate.

4 - Le operazioni vengono effettuate con votazioni separate e successive.

Per l'elezione delle cariche centrali:

a) Presidente Federale a norma dell'art. 23 dello Statuto

b) Consiglieri Federali a norma dell'art. 25 dello Statuto

c) Collegio dei Revisori dei Conti a norma dell'art. 31 dello Statuto.

Per l'elezione delle cariche periferiche a norma dell'art. 60 parte B, commi 4, 5 e 6 dello Statuto.

5 - Completata l'operazione di votazione l'elettore deve inserire le proprie schede, debitamente piegate, nelle rispettive urne.

6 - L'espressione palese del voto determina la nullità dello stesso, con divieto di inserire la scheda nell'urna ed obbligo per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea di farne menzione sul verbale, al quale deve essere allegata la scheda elettorale relativa.

Art. 61 - Commissione di scrutinio e operazioni relative

1 - La Commissione di Scrutinio è composta da 5 membri di cui uno con funzioni di Presidente. Viene eletta dall'Assemblea scegliendone i componenti al di fuori del Consiglio Federale e dei candidati alle cariche federali elettive.

Identica Commissione Scrutinio è prevista anche per le Assemblee di Zona.

2 - Immediatamente dopo le operazioni di voto la Commissione Scrutinio inizia le operazioni di scrutinio in forma pubblica salva diversa decisione dell'assemblea seguendo di massima lo stesso ordine indicato nel caso di votazioni successive. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.

3 - Uno degli scrutatori apre le schede una alla volta e le consegna al Presidente della Commissione che legge ad alta voce il cognome del candidato votato, mentre almeno un altro scrutatore registra il voto sul verbale di scrutinio. Tale procedura si ripete sino ad esaurimento delle schede.

4 - Nel verbale di scrutinio, rispettivamente per ciascuna votazione, deve essere riportato il numero dei votanti, il numero di preferenze ottenuto da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e quello delle schede nulle.

5 - E' definita scheda bianca quella nella quale non siano riportate annotazioni di alcun genere.

6 - E' definita scheda nulla quella che non consente la chiara identificazione della volontà dell'elettore o che contenga un numero di preferenze superiore a quello consentito ovvero che sia tale da permettere l'identificazione dell'elettore stesso.

7 - Delle schede bianche e/o nulle, come pure di ogni controversia insorta al riguardo, deve essere fatta specifica menzione sul verbale di scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile.

8 - Al termine delle operazioni la Commissione di Scrutinio redige un elenco definitivo dei candidati e dei voti da ciascuno ottenuti.

9 - Risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Per l'elezione del Presidente federale vige la disciplina di cui all'art. 23, comma 4 dello Statuto.

10 - Al termine delle operazioni di scrutinio dovrà essere consegnato alla Segreteria la seguente documentazione:

- a) verbale delle operazioni di scrutinio,
- b) elenco degli Affiliati con diritto di voto,
- c) elenco dei Rappresentanti Atleti con diritto di voto,
- d) elenco dei Rappresentanti Tecnici con diritto di voto,
- e) elenco dei presenti con diritto di partecipazione,
- f) deleghe presentate,
- g) schede elettorali scrutinate per ciascuna singola votazione,

11 - Ove fosse adottato il sistema di votazione di tipo elettronico utilizzando schede ottiche prestampate i precedenti punti 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 restano invariati. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno automaticamente scrutinando con i mezzi elettronici le singole schede e con il calcolo automatico dei relativi risultati. In caso di eventuali ricorsi, le schede saranno ricontrollate elettronicamente e, se del caso, manualmente.

Art. 62 - Verbale dell'Assemblea

1 - Il verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

2 - Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, è redatto entro trenta giorni. Deve essere conservato presso la Segreteria Federale o di Zona; una copia del verbale dell'Assemblea Nazionale dovrà essere trasmessa alla Segreteria Generale del CONI; una copia del verbale dell'Assemblea di Zona dovrà essere trasmessa entro dieci giorni alla Segreteria Federale.

3 - Ciascun rappresentante di Affiliati, e/o delegato degli Atleti e/o dei Tecnici ha facoltà di prendere visione di copia del verbale. Lo stesso sarà successivamente pubblicato integralmente sul sito internet federale.

Art. 63 - Ricorsi avverso la validità dell'Assemblea

1 - Gli Affiliati per il tramite del proprio Presidente e i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sono legittimati a proporre ricorso alla Corte Federale avverso:

- a) la regolarità dell'Assemblea
- b) i risultati delle elezioni.

2 - I ricorsi, sottoscritti in originale a pena inammissibilità dal Presidente dell'Affiliato o dal Rappresentante degli Atleti e/o dei Tecnici, devono essere trasmessi alla Segreteria Federale entro 10 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea con le seguenti modalità:

- a) consegna a mano nelle ore di ufficio con immediata annotazione sul protocollo generale;
- b) invio con lettera raccomandata a.r. tramite del servizio postale nazionale o altro servizio di recapito, facendo fede il timbro postale di invio.

Sez. II - REFERENDUM

Art. 64 - Referendum

1 - Il referendum, previsto dallo Statuto per questioni di carattere organizzativo interno della FIV, viene deliberato dal Consiglio Federale.

2 - Esso si attua con l'invio agli Affiliati, a mezzo plico postale raccomandato, di schede che debbono essere riempite e restituite alla FIV nel termine fissato, con la firma autografa del Presidente dell'Affiliato stesso o da un suo Delegato.

Sez. III - IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Art. 65 - Compiti del Presidente Federale

1 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della FIV.

2 - I poteri e le attribuzioni del Presidente sono tassativamente previsti all'art. 24 dello Statuto.

Art. 66 - Delega, assenza o impedimento - Dimissioni

1 - Il Presidente, con provvedimento formale, può delegare ai Consiglieri federali proprie attribuzioni, fatte salve le funzioni che, istituzionalmente appartengono alla sua esclusiva competenza, per la trattazione di particolari problemi di ordinaria amministrazione, per la partecipazione ad organi o commissioni interne o esterne, con esclusione degli Organi di Giustizia.

2 - In caso di assenza o impedimento temporanei le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o in difetto dal Consigliere federale più anziano per carica e successivamente per età.

3 - In caso di impedimento definitivo o cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi motivo e/o di dimissioni del Presidente, si applicano le fattispecie di cui all'art. 29 comma 4, punti b) e c) dello Statuto.

Art. 67 - Il Vicepresidente

1 - Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Federale tra i propri membri con votazione a scrutinio segreto a norma dell'art. 26 comma 3 dello Statuto.

Sez. IV - IL CONSIGLIO FEDERALE

Art. 68 - Competenze e composizione

1 - Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale; indirizza l'attività nazionale in armonia con i principi espressi dall'Assemblea Nazionale e ha le attribuzioni e i compiti fissati dallo Statuto ed è eletto dall'Assemblea Nazionale.

2 - Le attribuzioni ed i poteri del Consiglio Federale sono previsti all'art. 28 dello Statuto.

3 - Il Consiglio Federale è composto dal Presidente Federale e dai Consiglieri Federali eletti con le modalità dell'art. 25 dello Statuto, attualmente nei seguenti numeri:

- 7 Consiglieri eletti in rappresentanza degli Affiliati
- 2 Consiglieri eletti in rappresentanza degli Atleti
- 1 Consigliere eletto in rappresentanza dei Tecnici

Art. 69 - Riunioni

1 - Il Consiglio Federale nel corso dell'anno deve effettuare almeno sei riunioni, delle quali almeno tre in seduta congiunta con la Conferenza Territoriale.

2 - Viene convocato dal Presidente Federale e, nei casi previsti, dal Vicepresidente ed è validamente costituito quando sia presente almeno la metà dei componenti più uno, compreso il Presidente o chi lo sostituisce. Per la validità delle delibere è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

3 - Funge da Segretario il Segretario della Federazione o, in caso di impedimento un membro della Segreteria federale da lui designato.

4 - Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano senza diritto di voto: I Presidenti Onorari, Il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, il Presidente della Conferenza Territoriale ed il Rappresentante dei Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello Stato dagli stessi congiuntamente designato con rotazione annuale. Possono, altresì, essere presenti, senza il diritto di voto e su invito del Presidente Federale, il Medico federale ed i Presidenti delle Commissioni consultive che non ricoprono la carica di Consigliere ed in occasione della trattazione di argomenti di specifica competenza coloro che il Presidente riterrà opportuno invitare.

5 - Delle convocazioni deve essere inviato avviso scritto a mezzo servizio postale o con qualsiasi altro mezzo (fax, posta elettronica o altro mezzo legalmente riconosciuto) contenente l'ordine del giorno, la sede, la data e l'orario della convocazione, a coloro che vi partecipano o vi assistono. Tale avviso deve essere inviato almeno 10 giorni prima della riunione

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Federale senza diritto di voto è stabilita dall'art. 26 comma 2 dello Statuto.

Art. 70 - Prima riunione del Consiglio Federale

1 - Il Presidente dell'Assemblea elettiva appena resi noti i risultati elettorali, sospende lo svolgimento dei lavori per consentire al nuovo Consiglio Federale di riunirsi per predisporre ed approvare i Bilanci Programmatici di indirizzo di cui all'art. 27 comma 2 lett. c) dello Statuto, da sottoporre alla discussione e approvazione da parte dell'Assemblea. Per tale riunione non è prevista specifica convocazione.

Art. 71 - Verbali delle riunioni

1 - I verbali delle riunioni degli organi collegiali sono redatti dalla Segreteria federale, debbono essere sottoscritti dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario Generale, e debbono essere trascritti in apposito registro numerato e siglato in ogni sua pagina.

2 - Le deliberazioni del Consiglio Federale sono redatte dal Segretario Generale e trascritte in apposito registro, numerate progressivamente e sottoscritte dal Presidente federale o da chi ne fa le veci e dal Segretario Generale.

Art. 72 - Decadenza - Integrazione del Consiglio Federale

1 - La decadenza del Consiglio Federale è regolata dall'art. 29 dello Statuto FIV.

2 - Qualora ricorrano gli estremi per l'integrazione dell'organo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30 dello Statuto.

3 - I nuovi eletti a norma di detto articolo restano in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso.

Sez. V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 73 - Composizione - Competenze

1 - L'elezione, la composizione, la costituzione, i compiti, il funzionamento e le eventuali sostituzioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono stabiliti dallo Statuto.

CAPO VII - ORGANI FEDERALI PERIFERICI

Sez. I - ASSEMBLEA DI ZONA

Art. 74 - Definizione - Attribuzioni - Convocazione

1 - L'Assemblea di Zona è il massimo organo della Zona; ad essa spettano i poteri deliberativi limitatamente alle competenze riconosciute dallo Statuto alle strutture territoriali.

2 - L'Assemblea di Zona può essere ordinaria e straordinaria, elettiva e non elettiva analogamente alle disposizioni previste dallo Statuto per le Assemblee Nazionali.

3 - L'Assemblea di Zona è indetta per data non successiva al 28 febbraio di ciascun anno dal Comitato di Zona ed è convocata dal Presidente di Zona a mezzo avviso trasmesso per raccomandata postale o con altro mezzo equipollente (fax, posta elettronica, o altro mezzo di comunicazione legalmente riconosciuto) al fine del effettivo ricevimento della comunicazione, almeno 20 giorni prima della data di effettuazione a tutti gli aventi diritto di voto della Zona per discutere deliberare sugli argomenti previsti dal comma 1 lett. A dell'art. 36 dello statuto federale.

L'Assemblea di Zona che ha luogo dopo la disputa dei Giochi Olimpici estivi assume anche carattere elettivo per le candidature alle cariche centrali federali e dovrà essere convocata nei modi e termini sopra indicati e tenuta almeno 45 giorni prima dell'Assemblea Nazionale elettiva di cui all'art. 15 comma 2 e art. 60 comma 1.

L'Assemblea elettiva alle cariche di Zona dovrà svolgersi entro 45 giorni dall'avvenuta elezione delle cariche federali centrali.

Sez. II - COMITATO DI ZONA

Art. 75 - Il Presidente di Zona

1 - I poteri e le attribuzioni del Presidente di Zona sono previsti all'art. 37

dello Statuto FIV.

Art. 76 - Assenza o impedimento - Dimissioni

1 - In caso di assenza temporanea o impedimento le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

2 - In caso di impedimento definitivo, cessazione dalla carica e/o dimissioni del Presidente di Zona, si applicano, per quanto compatibili, le fattispecie di cui all'art. 29, comma 4 b) e c) dello Statuto. L'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche, dovrà essere convocata e tenuta nei termini di cui all'art. 24, comma 6 dello Statuto.

3 - In caso di dimissioni il Presidente di Zona deve darne immediata comunicazione scritta al Presidente Federale.

Art. 77 - Comitato di Zona - Competenze e composizione

1 - L'istituzione, la composizione e le competenze di base del Comitato di Zona sono stabilite dallo Statuto.

2 - Il Comitato di Zona propone al Consiglio Federale per la nomina i tesserati per gli incarichi previsti all'art. 38 comma 3 dello Statuto e altri incarichi in relazione alle esigenze organizzative interne. I titolari di detti incarichi partecipano alle riunioni del Comitato di Zona con solo voto consultivo. Dette nomine possono essere revocate dal Consiglio Federale con semplice delibera in qualsiasi momento.

3 - Il Comitato di Zona, in collaborazione con gli Organi federali centrali e seguendone le direttive, opera per il raggiungimento degli scopi istituzionali previsti dallo Statuto federale e per assolvere i compiti connessi con la gestione dell'attività federale nell'ambito della zona o regione di competenza, secondo le disposizioni del Consiglio Federale ai sensi dell'art. 38, comma 4 dello Statuto.

4 - Il Comitato di Zona ha inoltre le seguenti funzioni:

a) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre normative federali da parte degli Affiliati e dei Tesserati ;

b) verifica la regolarità della situazione degli Affiliati;

c) promuove e coordina le attività sportive, didattiche, formative e promozionali della Zona secondo le direttive e gli indirizzi programmatici fissati dagli Organi federali centrali in tema di attività sportivo-agonistica, didattica, formativa e promozionale, diportistica e sociale;

d) amministra, tramite il Delegato alle spese nominato all'interno del Comitato stesso a norma del vigente Regolamento di Amministrazione federale, le anticipazioni federali ed eventuali altri introiti, che dovranno essere concordati con gli Uffici amministrativi FIV e, comunque, gestiti con rigorosa osservanza del Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale. Presenta, inoltre, un rendiconto relativo alle spese sostenute nel periodo di riferimento, secondo le direttive degli Organi federali centrali;

e) riceve dalla Segreteria Federale le domande di affiliazione, le istruisce e le restituisce con motivato parere;

f) su incarico del Consiglio Federale coordina il calendario delle regate di Zona emanando i necessari provvedimenti funzionali e organizzativi in ordine alla preparazione e allo svolgimento delle manifestazioni da organizzare;

g) osserva ed applica le normative federali ed attua, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente federale, nonché le deliberazioni del Consiglio Federale.

5 - Il Comitato stabilisce la propria sede preferibilmente presso sedi CONI presenti nella Zona.

Art. 78 - Riunioni

1 - Il Comitato di Zona si riunisce almeno tre volte all'anno e viene convocato dal Presidente.

2 - Le riunioni sono validamente costituite con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e di almeno la metà dei suoi componenti eletti. Per la validità

delle delibere è richiesta la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

3 - Funge da Segretario il Segretario del Comitato di Zona.

4 - Delle convocazioni deve essere inviato avviso scritto a mezzo servizio postale o con qualsiasi altro mezzo, contenente l'ordine del giorno, la sede, la data e l'ora a coloro che vi partecipano o vi assistono. Tale avviso deve essere inviato almeno 3 giorni prima della riunione.

5 - La partecipazione alle riunioni del Comitato di Zona è stabilita dall'art. 38 commi 6 e 7 dello Statuto.

Art. 79 - Verbali delle Riunioni

1 - I verbali delle riunioni del Comitato di Zona devono essere sottoscritti dal Presidente di Zona o da chi ne fa le veci e dal Segretario del Comitato di Zona e debbono essere trascritti su apposito registro numerato e siglato in ogni sua pagina.

2 - Copia dei verbali deve essere trasmessa tempestivamente alla Segreteria federale.

Art. 80 - Scioglimento del Comitato di Zona

1 - In caso di scioglimento del Comitato di Zona per delibera del Consiglio Federale, tutti i componenti decadono dalla carica e il Presidente passa le consegne al Commissario all'uopo nominato dal Consiglio Federale.

2 - La proposta di scioglimento del Comitato di Zona deve essere sottoposta al Consiglio Federale per l'esame e le opportune delibere nei seguenti casi:

- a) accertate gravi irregolarità di gestione;
- b) ripetute o gravi violazioni dell'ordinamento;
- c) constatata impossibilità di funzionamento;
- d) mancato inoltro alla FIV dei rendiconti nei termini stabiliti.

Art. 81 - Il Segretario del Comitato di Zona

1 - Il Segretario del Comitato di Zona coadiuva il Presidente di Zona nell'esercizio delle sue funzioni.

2 - Il Segretario del Comitato di Zona partecipa, nella qualifica, alle riunioni del Comitato di Zona e ne redige e sottoscrive i verbali unitamente al Presidente di Zona.

Art. 82 - Il Delegato di Zona

1 - Il Consiglio Federale nomina un Delegato di Zona nei casi di cui al comma 5 dell'art. 34 dello Statuto.

2 - Le attribuzioni e i compiti del Delegato di Zona sono previsti all'art. 40 dello Statuto.

Art. 83 - Il Revisore dei Conti di Zona

1 - Il Revisore dei Conti di Zona è nominato dal Consiglio Federale qualora venga concessa l'autonomia amministrativa a norma dell'art. 34, comma 6 dello Statuto e dura in carica per l'intera decorso del quadriennio olimpico.

2 - Il Revisore dei Conti di Zona non decade dall'incarico in caso di decadenza del Comitato di Zona.

3 - Le competenze del Revisore dei Conti di Zona sono, per quanto compatibili, quelle di cui all'art. 32 dello Statuto FIV.

CAPO VIII - RINVII - DECADENZE

Art. 84 - Norma di rinvio per attività di Zona

1 - Per l'Assemblea di Zona e il Comitato di Zona, se non diversamente previsto, si applicano in quanto compatibili le norme previste per l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Federale.

Art. 85 - Rinvio allo Statuto e quorum deliberativo

1 - Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento in merito a compiti, composizione, costituzione, sistemi di votazione e funzionamento in genere degli Organi federali elettivi centrali e periferici si fa espresso rinvio alle specifiche norme in materia stabilite dallo Statuto.

2 - In difetto di diversa prescrizione, la costituzione e le deliberazioni degli organi e degli organismi federali sono valide rispettivamente con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 86 - Decadenza e integrazione degli organi elettivi

1 - La decadenza di tutti gli organi collegiali elettivi è regolata dall'art. 29 dello Statuto per quanto applicabili.

2 - Qualora ricorrano gli estremi per l'integrazione dell'organo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30 dello Statuto.

CAPO IX - INCARICHI SPECIALI

Art. 87 - Commissari Straordinari Federali

1 - Il Consiglio Federale ha facoltà di attribuire incarichi speciali con le seguenti modalità:

a) commissario straordinario, nel caso in cui lo stesso Consiglio Federale deliberi lo scioglimento di un Comitato di Zona a norma dell'art. 28, comma 3, lett. g) dello Statuto, attribuendo allo stesso il compito di gestire l'ordinaria amministrazione e provvedere, nei termini stabiliti dallo Statuto, all'indizione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo degli organi zonali;

b) commissario ad acta, a norma dell'art. 68, comma 2, dello Statuto, con l'incarico di effettuare controlli relativamente alle attività delle Segreterie delle Classi veliche riconosciute, secondo le indicazioni e le direttive del Consiglio Federale.

Art. 88 - Funzionario Delegato

1 - Le funzioni, i compiti, le responsabilità e gli obblighi del Funzionario Delegato alla spesa sono stabiliti nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Federazione.

2 - Se non diversamente stabilito dal Consiglio Federale, sono escluse in capo ai Referenti d'Area, ai Direttori di attività tecnico sportiva nazionale e giovanile nazionale, ai Designatori UdR e Stazzatori e al Team Manager nazionale iniziative e attività inerenti la gestione amministrativa della Federazione, essendo agli stessi attribuiti soltanto compiti di gestione dell'attività loro assegnata dal Consiglio Federale.

CAPO X - ALTRI ORGANISMI FEDERALI CENTRALI

Sez. I - LA CONFERENZA TERRITORIALE

Art. 89 - La Conferenza Territoriale

1 - La composizione, la convocazione, i compiti, le funzioni e le attribuzioni della Conferenza Territoriale sono tassativamente previsti all'art. 51 dello Statuto.

2 - Possono partecipare alle riunioni della Conferenza Territoriale i Consiglieri Federali e i rappresentanti degli organismi della Federazione specificatamente

invitati dal Presidente federale.

3 - La Segreteria Generale trasmetterà al Presidente della Conferenza Territoriale con congruo anticipo la documentazione relativa agli argomenti di interesse del territorio per permettere alla Conferenza di esprimere il parere previsto dal comma 3 dell'art. 51 dello Statuto.

4 - Le proposte formulate e i pareri espressi dalla Conferenza Territoriale ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 51 dello Statuto saranno trasmessi, unitamente al verbale della riunione, dal Presidente della Conferenza alla Segreteria Generale. Nell'ipotesi di riunione congiunta con il Consiglio Federale, le proposte formulate e i pareri espressi dalla Conferenza Territoriale, se non riportati nel verbale della riunione, saranno raccolti in un documento sottoscritto dal Presidente della Conferenza da allegare al verbale.

Sez. II - ORGANIZZAZIONE STRUTTURA FEDERALE CENTRALE

Art. 90 - Organizzazione

1 - L'organizzazione della struttura federale centrale è articolata in due Aree di Attività - Area Amministrazione e Area Sportiva - oltre a cinque Commissioni Permanenti Consultive, indicate dall'art. 52 dello Statuto, che ne definisce altresì la composizione.

2 - Per ogni Area di Attività il Consiglio Federale nominerà tra i propri componenti un Referente, al quale saranno demandate mansioni di proposizione e di raccordo tra il Consiglio e la Segreteria Federale per le Attività dell'Area, con eventuali obiettivi e compiti specifici fissati dal Consiglio stesso. Al Referente di ogni Area il Consiglio Federale potrà affiancare, nominandoli di volta in volta, sino ad un massimo di 4 collaboratori scelti tra Tesserati professionalmente esperti nelle materie di competenza dell'Area, proposti in funzione delle esigenze operative.

3 - L'ambito e la gestione dell'Area Amministrazione sono stabiliti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Federazione e dalle altre disposizioni federali interne.

4 - La suddivisione e l'operatività dei diversi ambiti dell'attività sportiva sono demandati alle articolazioni della struttura federale e regolati da disposizioni emanate dal Consiglio Federale.

5 - Le Commissioni sono convocate ad iniziativa del proprio Presidente, con lettera avviso, trasmesso per posta ordinaria o elettronica, contenente l'Ordine del Giorno, sottoscritta dal Segretario Generale.

6 - La formazione, gli Albi e la loro tenuta, nonché l'impiego degli Ufficiali di Regata, Arbitri, Stazzatori e Tecnici sono disciplinati da specifiche normative federali emanate dal Consiglio Federale, e, per quanto di competenza, dal successivo art. 99.

Art. 91 - Commissione Medica

1 - La composizione ed il funzionamento della Commissione Medica Federale sono regolati da apposito Regolamento da sottoporre all'approvazione CONI.

Art. 92 - Commissione anti-doping

1 - In ordine alla Commissione Anti-doping si rinvia a quanto all'uopo indicato nello specifico Regolamento.

Art. 93 - Commissione Affari Giuridici e Carte Federali

1 - La Commissione Affari Giuridici e Carte Federali è costituita a norma dell'art. 52 comma 1 dello Statuto.

2 - Ha il compito di formulare suggerimenti e, a richiesta del Consiglio Federale, di esprimere pareri ed assolvere incarichi in ordine a qualsiasi questione giuridica, statutaria e regolamentare.

Art. 94 - Commissione Federale Atleti

1 - La composizione ed il funzionamento della Commissione Federale Atleti, che dovrà attenersi a quanto disciplinato nel Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del Coni, sono regolati da apposito Regolamento da sottoporre all'approvazione Giunta Nazionale CONI.

Art. 95 - Commissione Gruppi Sportivi Militari

1 - Ha il compito di formulare proposte, suggerimenti e pareri al Consiglio Federale per adottare strategie e programmi con particolare riferimento alle questioni relative all'attività sportiva-agonistica dei Gruppi Sportivi Militari, come previsti e costituiti dall'art. 4 comma 2 dello Statuto.

Art 96 - Giuria d'Appello

1 - La composizione, i compiti e le attribuzioni della Giuria d'Appello sono disciplinati a norma dell'art. 53 dello Statuto.

2 - L'integrazione o la sostituzione di membri della Giuria d'Appello per qualunque causa, mancanza o indisponibilità, può avvenire in qualunque momento con semplice deliberazione del Consiglio Federale. Le nuove nomine restano in carica sino alla conclusione del quadriennio olimpico in corso.

Sez. III - DIRETTORI TECNICO-SPORTIVO E GIOVANILE DESIGNATORE U.d.R. - DESIGNATORE STAZZATORI - TEAM MANAGER

Art. 97 - Direttore Attività Tecnico-Sportiva Nazionale

1 - E' nominato dal Presidente Federale, sentito il CONI e il Consiglio Federale, con incarico di direzione e coordinamento dell'attività dei Tecnici Federali.

2 - Collabora con la Segreteria Federale per predisporre i programmi di preparazione e di partecipazione delle Squadre Federali alle regate, nonché per il coordinamento organizzativo dell'attività delle Squadre Federali.

3 - Cura l'organizzazione logistica delle Squadre e dei relativi materiali Tecnici in occasione di trasferte.

4 - Collabora con la Segreteria Federale per l'uso, la manutenzione e l'inventario dei mezzi nautici e stradali in uso alle squadre federali.

5 - Assolve gli altri compiti assegnatigli dal Consiglio Federale in tema di attività tecnico-addestrativa.

Art. 98 - Direttore Giovanile Nazionale

1 - E' nominato dal Presidente Federale, sentito il CONI e il Consiglio Federale, con incarico di curare la direzione e il coordinamento dei Tecnici Federali preposti all'attività giovanile, coordinando le iniziative delle Zone e indirizzando l'attività giovanile degli Affiliati.

2 - Collabora con la Segreteria federale per predisporre e realizzare i programmi di preparazione e di partecipazione delle squadre federali giovanili alle regate.

3 - Propone gli atleti da inserire nelle rappresentative nazionali e segnala gli atleti migliori per l'inserimento nell'attività sportiva di livello superiore.

4 - Cura l'organizzazione logistica delle squadre federali giovanili e dei relativi materiali Tecnici in occasione di trasferte.

5 - Collabora con la Segreteria federale per l'uso, la manutenzione e l'inventario dei mezzi nautici e stradali in uso alle squadre federali giovanili.

6 - Assolve gli altri compiti assegnatigli dal Consiglio Federale in tema di attività tecnico-addestrativa giovanile.

Art. 99 - Designatore Unico Nazionale degli Ufficiali di Regata

1 - E' nominato dal Consiglio Federale con incarico di designare in piena autonomia gli Ufficiali di Regata di nomina centrale per le manifestazioni nazionali e internazionali inserite nel calendario FIV.

2 - Ai fini della nomina degli UdR dovrà considerare e valutare la specializzazione tecnica, l'esperienza specifica e i precedenti incarichi.

3 - Per l'impiego degli UdR da designare dovrà predisporre un piano di spesa da sottoporre al C.F. per l'approvazione e l'inserimento nel bilancio federale, nel rispetto della tabella dei rimborsi agli UdR.

4 - Cura lo schedario degli UdR impiegati con l'annotazione delle relative prestazioni e mantiene, con l'assistenza della Segreteria Federale, i necessari contatti con i Capi Sezione Zonali per il coordinamento dell'attività periferica degli UdR.

5 - Presenta al Consiglio Federale una relazione annua sulla gestione dell'incarico, fornendo osservazioni e suggerimenti, assolvendo gli altri compiti assegnatigli dal Consiglio Federale in tema di attività nazionale e internazionale degli Ufficiali di Regata.

6 - L'incarico di designatore è incompatibile con altre cariche e incarichi federali centrali e periferici, nonché con cariche sociali all'interno della FIV.

Art. 100 - Designatore Unico Nazionale degli Stazzatori

1 - E' nominato dal Consiglio Federale con incarico di designare in piena autonomia gli Stazzatori di nomina centrale per le manifestazioni nazionali e internazionali inserite nel calendario FIV.

2 - Ai fini della nomina degli Stazzatori dovrà considerare e valutare la specializzazione tecnica, l'esperienza specifica e i precedenti incarichi.

3 - Per l'impiego degli Stazzatori da designare dovrà predisporre un piano di spesa da sottoporre al C.F. per l'approvazione e l'inserimento nel bilancio federale, nel rispetto della tabella dei rimborsi agli UdR.

4 - Cura lo schedario degli Stazzatori impiegati con l'annotazione delle relative prestazioni e mantiene, con l'assistenza della Segreteria Federale, i necessari contatti con le Zone per il coordinamento dell'attività periferica degli Stazzatori.

5 - Presenta al Consiglio Federale una relazione annua sulla gestione dell'incarico, fornendo osservazioni e suggerimenti, assolvendo gli altri compiti assegnatigli dal Consiglio Federale in tema di attività nazionale e internazionale degli Ufficiali di Regata.

6 - L'incarico di designatore è incompatibile con altre cariche e incarichi federali centrali e periferici, nonché con cariche sociali all'interno della FIV.

Art. 101 - Team Manager Nazionale

1 - E' nominato dal Presidente Federale, sentito il Consiglio Federale, con incarico di curare l'organizzazione logistica delle squadre e rappresentative federali e dei relativi materiali Tecnici in occasione di trasferte o di eventi federali.

2 - Sovrintende, sotto la direzione della Segreteria Federale, all'uso, alla manutenzione e all'inventario dei mezzi nautici e stradali in uso alle squadre e rappresentative federali in occasione delle singole trasferte.

3 - Assolve gli altri compiti assegnatigli dal Consiglio Federale in tema di gestione e organizzazione di trasferte delle squadre e rappresentative federali.

Sez. IV - SEGRETERIA GENERALE

Art. 102 - Attribuzioni

1 - Il Segretario Generale ha i compiti, le funzioni e le responsabilità stabilite nello Statuto. Assiste alle riunioni delle Assemblee Nazionali e del Consiglio

Federale e ne redige i verbali. Può altresì assistere, su richiesta dei rispettivi Presidenti per ragioni di ufficio, alle riunioni di organismi e commissioni federali, con esclusione di quelli di giustizia e di controllo.

2 - In caso di sua assenza o impedimento il Segretario Generale può farsi sostituire da un altro membro della Segreteria federale da lui nominato.

3 - L'esecuzione di deliberazioni, provvedimenti e decisioni degli organi federali è affidata alla Segreteria Generale, che provvede altresì alla loro pubblicazione. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di inoltro, la pubblicazione costituisce a tutti gli effetti termine di conoscenza e decorrenza.

CAPO XI - ATTIVITA' SPORTIVA

Art. 103 - Attività velico-sportiva nazionale

1 - Tutta l'attività velica che si svolge in Italia rientra sotto la giurisdizione della Federazione Italiana Vela, quale unica Autorità Nazionale Italiana per lo sport della vela, riconosciuta dalla International Sailing Federation (ISAF), dalla European Sailing Federation (EUROSAF), dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico CIP a norma dell'art. 21, comma 2 dello Statuto del CONI stesso e a norma dell'art. 2 comma 3 dello Statuto FIV.

2 - La FIV può delegare l'organizzazione dell'attività sportiva in Italia agli Affiliati in accordo con il vigente Regolamento di Regata della stessa ISAF.

Art. 104 - Normativa per l'attività velico-sportiva

1 - L'attività velica sportiva organizzata in Italia è regolamentata da apposita Normativa federale annuale, approvata dal Consiglio Federale sentite le Segreterie delle Classi veliche.

2 - La Normativa contiene il calendario delle manifestazioni, i criteri di partecipazione, le disposizioni per l'eventuale selezione dei partecipanti, le eventuali agevolazioni per gli Affiliati organizzatori e per i partecipanti, e riguarda sia l'attività nazionale che quella zonale.

3 - La Normativa federale è resa pubblica dalla FIV attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, compreso il sito Internet federale e gli Affiliati.

Art. 105 - Attività velico-sportiva internazionale

1 - Tutta l'attività velica sportiva internazionale, organizzata in Italia, sia per le classi veliche riconosciute, sia per quelle non riconosciute, deve essere autorizzata dalla FIV e organizzata tramite gli Affiliati o direttamente dalla Federazione.

2 - Apposita Normativa federale annuale, approvata dal Consiglio Federale, regola lo svolgimento in Italia di tutta l'attività internazionale e contiene il calendario delle manifestazioni e tutte le informazioni occorrenti all'organizzazione e alla partecipazione.

Art. 106 - Mancato rispetto della Normativa federale

1 - Il mancato rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni contenute nella Normativa federale, da parte degli Affiliati e/o dei Tesserati, costituisce illecito disciplinare ed è perseguibile a norma del vigente Regolamento di Giustizia FIV.

CAPO XII - DIPORTO VELICO

Art. 107 - Manifestazioni veliche del diporto

1 - L'attività velica svolta nell'ambito delle Manifestazioni per il Diporto è regolata da apposite disposizioni organizzative emanate dal Consiglio Federale.

2 - Le Manifestazioni veliche del Diporto, organizzate con la collaborazione degli Affiliati, hanno lo scopo di:

- svolgere una adeguata azione promozionale in favore di quei velisti che non frequentano abitualmente i campi di regata,
 - fornire una corretta informazione sulle opportunità che la FIV attua o intende attuare a favore di coloro che navigano a vela,
 - promuovere il tesseramento alla FIV e l'associazionismo verso gli Affiliati.
- 3 - Le disposizioni organizzative sono rese pubbliche dalla FIV attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, compreso il sito Internet federale e gli Affiliati.

CAPO XIII - ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA'

Art. 108 - Esposizione della pubblicità nelle manifestazioni veliche organizzate in Italia

1 - L'esposizione della pubblicità nelle manifestazioni veliche è regolata da apposite disposizioni emanate dall'ISAF e dalla FIV, per le aree di rispettiva competenza e riguarda:

- la pubblicità in uso al concorrente;
- la pubblicità non in uso al concorrente.

2 - L'esposizione della Pubblicità in Uso al Concorrente è regolata dalla disciplina di cui al vigente Codice ISAF per la Pubblicità, integrato dalla disposizioni FIV per quanto consentito dal Codice stesso ed approvate dal Consiglio Federale.

3 - L'esposizione della Pubblicità Non in Uso al Concorrente è regolata dalla disciplina di cui alle Prescrizioni FIV, per quanto consentito dal Codice ISAF di cui sopra ed approvate dal Consiglio Federale, Prescrizioni che fanno parte integrante di apposita normativa, emanata nel rispetto delle disposizioni ISAF.

Art. 109 - Mancato rispetto delle prescrizioni

1 - Il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel Regolamento federale per l'Esposizione della Pubblicità da parte degli Affiliati e dei Tesserati, costituisce illecito disciplinare ed è perseguibile a norma del vigente Regolamento di Giustizia FIV.

CAPO XIV - ESECUTIVITA'

Art. 110 - Entrata in Vigore del Regolamento

1 - Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Approvato con delibera della Giunta Nazionale CONI n.159 del 6 maggio 2014

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Fini istituzionali della FIV
- Art. 2 - Comunicazioni e Notifiche

CAPO II - AFFILIAZIONI E TESSERAMENTO

Sez. I - AFFILIATI

- Art. 3 - Affiliazione
- Art. 4 - Procedura per le affiliazioni
- Art. 5 - Dello Statuto
- Art. 6 - Della sede sociale, base nautica e attrezzature
- Art. 7 - Localizzazione dell'Affiliato
- Art. 8 - Scelta della denominazione
- Art. 9 - Affiliazione di nuove Sezioni o Gruppi Vela L.N.I.
- Art. 10 - Termini per le affiliazioni

- Art. 11 - Termini per il rinnovo dell'affiliazione ed effetti del mancato rinnovo
Art. 12 - Rappresentanza sociale

Sez. II - ATTI MODIFICATIVI

- Art. 13 - Cambio di denominazione
Art. 14 - Abbinamenti pubblicitari
Art. 15 - Modifiche agli Statuti degli Affiliati - Verifiche
Art. 16 - Fusione e incorporazione di Affiliati
Art. 17 - Modalità ed effetti di fusione e incorporazione
Art. 18 - Diritti e doveri degli Affiliati

Sez. III - CONTROLLI FEDERALI

- Art. 19 - Controllo degli Affiliati

Sez. IV - ATTI ESTINTIVI

- Art. 20 - Cessazione del rapporto associativo
Art. 21 - Effetti della cessazione

CAPO III - TESSERATI

Sez. I - DIRIGENTI - TECNICI - UFFICIALI DI REGATA

- Art. 22 - Dirigenti federali
Art. 23 - Durata delle cariche e degli incarichi
Art. 24 - Revoca e Scadenza degli incarichi
Art. 25 - Dirigenti sociali
Art. 26 - Tecnici - Tecnici Federali
Art. 27 - Ufficiali di Regata e Stazzatori

Sez. II - TESSERATI

- Art. 28 - Tesseramento
Art. 29 - Doveri dei Tesserati
Art. 30 - Doppio tesseramento
Art. 31 - Attività agonistico-sportiva - Assicurazione
Art. 32 - Categorie di tesserati - Atleti
Art. 33 - Scadenze del vincolo del tesseramento
Art. 34 - Risoluzione del vincolo

Sez. III - ENTI AFFILIATI DI DIRITTO - RINNOVO AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

- Art. 35 - Rinnovo Affiliazione - Localizzazione
Art. 49 - Sport Velico Marina Militare: Costituzione e tesseramento

Sez. IV - TESSERAMENTI SPECIALI

- Art. 36 - Tessere d'onore
Art. 37 - Tesseramento cittadini stranieri
Art. 38 - Trasferimento di tesserati italiani ad altra Federazione

CAPO IV - ENTI AGGREGATI

- Art. 39 - Gli Enti Aggregati
Art. 40 - Riconoscimento delle classi veliche
Art. 41 - Costituzione e riconoscimento delle Associazioni Nazionali di Classe
Art. 42 - Fini istituzionali delle Associazioni di Classe
Art. 43 - Numeri velici e Certificati di Stazza e/o Rating
Art. 44 - Attività sportiva delle Classi e delle Associazioni di Classe riconosciute
Art. 45 - Riconoscimento e Autorizzazione Scuole di Vela Autorizzate (SVA)

Art. 46 - Enti di Promozione Sportiva - Convenzioni

CAPO V - ORGANI FEDERALI

Sez. I - CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI CENTRALI E PERIFERICHE

Art. 47 - Candidature - Eleggibilità - Incompatibilità - Durata - Ricorsi
Sez. II - DELEGATI ATLETI E TECNICI

Art. 48 - Delegati di Zona degli Atleti e dei Tecnici

Art. 49 - Convocazione Assemblea di Zona elettiva per Atleti e Tecnici

Art. 50 - Elezione dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici rappresentanti della Zona nelle Assemblee Nazionali

Art. 51 - Assemblea di Zona elettiva per le cariche federali

CAPO VI - ORGANI FEDERALI CENTRALI

Sez. I ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 52 - Definizione - Pubblicità - Convocazione - Attribuzioni

Art. 53 - Diritto di voto

Art. 54 - Deleghe degli Affiliati ed impedimento dei delegati Atleti e Tecnici

Art. 55 - Ricorsi avverso l'omessa o errata attribuzione del diritto di voto

Art. 56 - Commissione verifica poteri

Art. 57 - Apertura dell'Assemblea

Art. 58 - Sistema e modalità di votazione dell'Assemblea

Art. 59 - Ufficio di Presidenza dell'Assemblea

Art. 60 - Votazioni

Art. 61 - Commissione di scrutinio e operazioni relative

Art. 62 - Verbale dell'Assemblea

Art. 63 - Ricorsi avverso la validità dell'Assemblea

Sez. II - REFERENDUM

Art. 64 - Referendum

Sez. III - IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Art. 65 - Compiti del Presidente Federale

Art. 66 - Delega, assenza o impedimento - Dimissioni

Art. 67 - Il Vicepresidente

Sez. IV - IL CONSIGLIO FEDERALE

Art. 68 - Competenze e composizione

Art. 69 - Riunioni

Art. 70 - Prima riunione Consiglio Federale

Art. 71 - Verbali delle riunioni

Art. 72 - Decadenza - Integrazione del Consiglio Federale

Sez. V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 73 - Composizione - Competenze

CAPO VII - ORGANI FEDERALI PERIFERICI

Sez. I - ASSEMBLEA DI ZONA

Art. 74 - Definizione - Attribuzioni - Convocazione

Sez. II - COMITATO DI ZONA

Art. 75 - Il Presidente di Zona

Art. 76 - Assenze o impedimento - Dimissioni

- Art. 77 - Comitato di Zona - Competenze e composizione
- Art. 78 - Riunioni
- Art. 79 - Verbale delle riunioni
- Art. 80 - Scioglimento del Comitato di Zona
- Art. 81 - Il Segretario del Comitato di Zona
- Art. 82 - Il Delegato di Zona
- Art. 83 - Il Revisore dei Conti di Zona

CAPO VIII - RINVII - DECADENZE

- Art. 84 - Norma di rinvio per attività di Zona
- Art. 85 - Rinvio allo Statuto e quorum deliberativo
- Art. 86 - Decadenze e integrazione degli Organi elettivi

CAPO IX - INCARICHI SPECIALI

- Art. 87 - Commissari Straordinari Federali
- Art. 88 - Funzionario Delegato

CAPO X - ALTRI ORGANISMI FEDERALI CENTRALI

Sez. I - LA CONFERENZA TERRITORIALE

- Art. 89 - La Conferenza Territoriale

Sez. II - ORGANIZZAZIONE STRUTTURA FEDERALE CENTRALE

- Art. 90 - Organizzazione
- Art. 91 - Commissione Medica
- Art. 92 - Commissione anti-doping
- Art. 93 - Commissione Affari Giuridici e Carte Federali
- Art. 94 - Commissione Federale Atleti
- Art. 95 - Commissione Gruppi Sportivi Militari
- Art. 96 - Giuria d'Appello

Sez. III - DIRETTORE TECNICO-SPORTIVO E GIOVANILE - DESIGNATORE U.d.R. - DESIGNATORE STAZZATORI - TEAM MANAGER

- Art. 97 - Direttore Attività Tecnico-Sportivo Nazionale
- Art. 98 - Direttore Giovanile Nazionale
- Art. 99 - Designatore Unico Nazionale Ufficiali di Regata
- Art. 100 - Designatore Unico Nazionale Stazzatori
- Art. 101 - Team Manager Nazionale

Sez. IV - SEGRETERIA GENERALE

- Art. 102 - Attribuzioni

CAPO XI - ATTIVITA' SPORTIVA

- Art. 103 - Attività velico-sportiva nazionale
- Art. 104 - Normativa per l'attività velico-sportiva
- Art. 105 - Attività velico-sportiva internazionale
- Art. 106 - Mancato rispetto della Normativa federale

CAPO XII - DIPORTO VELICO

- Art. 107 - Manifestazioni veliche del diporto

CAPO XIII - ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA'

- Art. 108 - Esposizione della pubblicità nelle manifestazioni veliche organizzate in Italia
- Art. 109 - Mancato rispetto delle Prescrizioni

CAPO XIV - ESECUTIVITA'

- Art. 110 - Entrata in vigore del Regolamento